

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

**MODIFICA
AL PIANO E ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO
PREVENTIVO DI EVIVA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE**

Società ricorrente:

EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

C.F. e P.I. 03338650173

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

R.G. 47/2020 – PRESIDENTE RELATORE DOTT.SSA ALIDA PALUCHOWSKI

COMMISSARI GIUDIZIALI: DOTT. CARLO PAGLIUGHI, AVV. CARLO RAVARINI,

DOTT. CLAUDIO BOLLEA

MODIFICA AL PIANO E PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO EX

ARTT. 160 E SS. L.F. DELLA SOCIETÀ

EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - con sede legale Milano (MI), Piazza della Repubblica n. 30 (C.F. e P.I. 03338650173), nella persona dei membri del comitato dei liquidatori dott. Igor Jurevich Molibog e dott. Nicola Cinelli, con l'avv. Daniele Portinaro

* * *

INDICE

1. PREMESSA	PAG. 3
2. GLI ACCADIMENTI OCCORSI A SEGUITO DEL DEPOSITO DEL PIANO: LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	PAG. 5
3. L'OFFERTA IRREVOCABILE DI ASSUNZIONE DEGLI ATTIVI E DEI PASSIVI DI EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE RICEVUTA DA PARTE DI DKEP	PAG. 10
4. LE LINEE ESSENZIALI DEL PIANO: LA SITUAZIONE DI RIFERIMENTO AL 30 GIUGNO 2020 RETTIFICATA	PAG. 12
4.1 L'ATTIVO	PAG. 18
4.2 IL PASSIVO	PAG. 31
5. IL FABBISOGNO DEL CONCORDATO PREVENTIVO	PAG. 48
5.1. LE PASSIVITÀ DA SODDISFARE	PAG. 48
5.2. SPESE PREDEDUCIBILI	PAG. 49
5.3. FONDO RISCHI CONCORDATO	PAG. 57
5.4. L'ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI SUI BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE	PAG. 57
6. LA PROPOSTA DI ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 160, COMMA 1, LETT. B) DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO	PAG. 58
7. IL PIANO E LA PROPOSTA AI CREDITORI	PAG. 70
7.1. IL TRATTAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI	PAG. 75
8. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO PREVENTIVO RISPETTO ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE	PAG. 82

1. PREMESSA

Con ricorso depositato in data 30 giugno 2020, la società Eviva S.p.a. in liquidazione (qui di seguito per brevità anche solo “**Eviva**” o la “**Società**” o la “**Ricorrente**”) richiedeva al Tribunale adito di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo previa concessione del termine *ex* art. 161 sesto comma L.F., per la presentazione della definitiva proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo della norma in parola.

Con decreto reso in data 2 luglio 2020, il Tribunale di Milano concedeva alla Società termine fino al 28 ottobre 2020 (successivamente prorogato al 27 dicembre 2020, giusta istanza depositata dalla Società in data 20 ottobre 2020) per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Con istanza depositata in data 12 dicembre 2020 la Società, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 9, comma 4, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito nella l. 5 giugno 2020, n. 40, richiedeva all’Ill.mo Tribunale di Milano di voler concedere un’ulteriore proroga del termine per il deposito del piano e della proposta a fronte delle problematiche e delle limitazioni legate all’emergenza epidemiologica e degli impatti avuti su tutti gli adempimenti prodromici al deposito del piano medesimo.

Con provvedimento emesso in data 17 dicembre 2020 il Tribunale di Milano concedeva il predetto differimento sino al 27 marzo 2021.

Nel rispetto del termine assegnatole, con ricorso depositato in data 26 marzo 2021, Eviva depositava dinanzi al Tribunale di Milano il piano e la proposta di concordato preventivo, allegando la documentazione indicata dall’art. 161, commi secondo e terzo, L.F.

Il Tribunale, con decreto del 22 aprile 2021, comunicato dalla cancelleria in data 26 aprile 2021, richiedeva alla Società e all'attestatore chiarimenti ed integrazioni al piano e alla proposta di concordato che venivano ritualmente depositati in data 11 maggio 2021.

Con il medesimo decreto, il Tribunale di Milano fissava udienza dinanzi al Giudice relatore per il giorno 19 maggio 2021 su piattaforma *Teams* in occasione del quale il Giudice Relatore, preso atto delle integrazioni e delle modifiche al piano ritualmente depositate, nonché del parere reso dal Commissario giudiziale, riteneva superate le criticità segnalate con il decreto del 22 aprile 2021.

Nella medesima sede, tuttavia, l'Ill.mo Giudice, letta la relazione informativa mensile nelle more depositata, sollevava alcune criticità riguardo ai compensi versati ad alcuni professionisti.

La Società si riservava quindi di produrre la relativa documentazione ed il Giudice assegnava ad Eviva termine sino al 28 maggio 2021 per il deposito dei chiarimenti in ordine al predetto pagamento rilevato dal Commissario giudiziale.

In ottemperanza al predetto provvedimento, Eviva in data 28 maggio 2021 depositava delle note contenenti le integrazioni ed i chiarimenti richiesti.

All'esito degli ulteriori chiarimenti resi, con decreto emesso in data 24 giugno 2021 il Tribunale di Milano apriva la procedura di concordato preventivo di Eviva, nominando Commissari Giudiziali il dott. Carlo Pagliughi, la dott.ssa Daniela Bergantino (successivamente sostituita dal dott. Carlo Bollea per ragioni di incompatibilità) e l'avv. Luigi Carlo Ravarini e fissava l'adunanza dei creditori per il giorno 9 novembre 2021, successivamente rinviata, per le ragioni che saranno meglio esposte nei paragrafi seguenti al 22 febbraio 2022, alle ore 10.30.

*

2. GLI ACCADIMENTI OCCORSI A SEGUITO DEL DEPOSITO DEL PIANO: LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato preventivo, nel corso del mese di aprile 2021 Eviva concedeva a tre società interessate, e precisamente Fineurop Investments Opportunities S.p.a., Europa Investimenti S.p.a. e Adoria Partners S.r.l. l'accesso ad una *virtual data room* (qui di seguito anche solo "VDR") appositamente creata della durata di 30 giorni decorrenti dal 15 aprile 2021 e così sino al 15 maggio 2021, contenente documenti sociali relativi alla procedura di concordato preventivo, stipulando a tal fine un regolamento per la corretta consultazione e previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza.

Con la medesima comunicazione Eviva informava le predette società che eventuali offerte di assunzione del concordato preventivo avrebbero dovuto essere trasmesse entro e non oltre i cinque giorni successivi alla chiusura della VDR.

Nel termine sopra indicato non perveniva alcuna offerta; tuttavia, in data 20 maggio 2021 Eviva riceveva comunicazione da parte di Europa Investimenti S.p.a. con la quale veniva confermato l'interesse della stessa società ad un intervento nella procedura quale assuntore mediante l'apporto di risorse finanziarie, il tutto in *partnership* con Adoria Partners (soggetto che parimenti aveva avuto accesso alla documentazione contenuta nella VDR).

In forza di ciò, i predetti soggetti richiedevano di poter usufruire congiuntamente di un diritto di accesso in esclusiva alla *data room*, per la durata di trenta giorni, al fine di assumere una decisione definitiva riguardo alla formulazione di una proposta di assunzione.

A seguito della rinuncia di Europa Investimenti S.p.a., in data 21 giugno 2021

Eviva richiedeva ad Adoria Partners (qui di seguito anche solo “Adoria”) le proprie intenzioni riguardo all’eventuale persistente interesse a proseguire le attività di *due diligence* nonostante la rinuncia di Europa Investimenti S.p.a., interesse che veniva confermato con missiva del 22 giugno 2021, con la quale veniva anticipato l’invio di una successiva richiesta di esclusiva.

Nel frattempo, in data 21 giugno 2021 Eviva sottoscriveva con la società Davidson Kempner European Partners, LLP (di seguito anche solo “DKEP”) un accordo di riservatezza finalizzato alla presentazione di un’offerta di assunzione degli attivi e dei passivi di Eviva.

Con comunicazione del 6 luglio 2021, Adoria confermava l’interesse all’operazione e informava Eviva della volontà di richiedere un nuovo periodo di esclusiva finalizzato alla formulazione di un’offerta vincolante in cooperazione con il nuovo soggetto interessato (DKEP).

In forza di ciò, con distinte missive del 9 luglio 2021 Eviva informava Adoria Partners e Davidson Kempner European Partners che il Collegio dei liquidatori avesse deliberato di concedere un diritto di esclusiva di trenta giorni finalizzato alla valutazione in ordine alla proposta di assunzione del concordato preventivo, a condizione del previo ricevimento entro e non oltre il 15 luglio 2021 (i) di un NBO contenente la percentuale offerta ad Eviva con la proposta di assunzione e (ii) di documentazione idonea a comprovare la sostenibilità finanziaria degli

¹ DKEP è una *limited liability partnership* registrata in Inghilterra regolarmente costituita secondo la legge inglese e controllata da Davidson Kempner Capital Management LP (“DKCM”), investitore istituzionale di diritto statunitense, iscritto alla Securities and Exchange Commission con oltre 30 anni di esperienza, che gestisce regolarmente attivi con strategie multiple, a bassa volatilità e determinate dagli eventi, con un focus sulle c.d. special situations, nonché sulle operazioni nel distressed e di arbitraggio nelle operazioni di fusione (c.d. *merger arbitrage*). DKCM gestisce attualmente attivi per oltre 37 miliardi di dollari americani con oltre 400 dipendenti nelle sue cinque sedi (New York, Philadelphia, Londra, Hong Kong e Dublino), inclusi 153 professionisti finanziari. DKCM è classificato fra i maggiori fondi di investimento al mondo.

impegni assunti.

Nel frattempo, Eviva sottoscriveva con un nuovo soggetto interessato – SC Lowy S.r.l. – un accordo di riservatezza finalizzato ad una *due diligence* sugli attivi ed i passivi di Eviva S.p.a.

In data 15 luglio 2021 Adoria informava Eviva della necessità di poter usufruire di un lasso di tempo ulteriore (ovvero sino al 23 luglio 2021) per l'invio di un NBO a fronte della necessità di un confronto con i rappresentanti di DKEP finalizzato ad un intervento congiunto.

In pari data – ovvero nei termini concessi da Eviva – DKEP inviava offerta non vincolante con riguardo ad un intervento nella procedura di concordato preventivo condizionata al positivo completamento delle attività di *due diligence*.

A fronte di ciò DKEP richiedeva la concessione di un diritto di esclusiva di trenta giorni per valutare l'ipotesi di intervento, con successivo impegno nei sette giorni successivi alla scadenza del predetto termine di esclusiva a trasmettere proposta di intervento ovvero rinuncia espressa ad ogni interesse.

Con la medesima comunicazione la predetta società trasmetteva referenze bancarie riguardo alla sostenibilità finanziaria degli eventuali futuri impegni.

In data 20 luglio 2021 Eviva accettava l'offerta di DKEP e l'accordo veniva sottoscritto il successivo 21 luglio 2021.

Contestualmente Eviva comunicava ad Adoria l'impossibilità di concedere un ulteriore lasso di tempo per la formulazione di un NBO, avendo nel termine indicato ricevuto da parte di altra società un NBO in linea con gli elementi richiesti.

In data 29 luglio 2021 Eviva riceveva da parte di SC Lowy comunicazione con la quale veniva confermato l'interesse della predetta società a proseguire nell'attività di *due diligence*, missiva che veniva riscontrata il successivo 31 luglio 2021 e con la

quale SC Lowy veniva informata della pendenza di un diritto di esclusiva concesso ad un terzo operatore per l'effettuazione di analoga *due diligence*.

Alla luce di ciò, veniva negato l'accesso ad ulteriore documentazione sino al termine del predetto periodo di esclusiva ovvero sino al 21 agosto 2021.

Il successivo 3 agosto 2021 Eviva riceveva da parte di un nuovo soggetto Apeiron Management S.p.a. (qui di seguito anche solo "Apeiron") una manifestazione di interesse a svolgere attività di *due diligence* sugli attivi ed i passivi di Eviva in funzione di una futura operazione di rilevamento degli stessi.

In data 4 agosto 2021 Eviva informava Apeiron dell'esistenza di un diritto di esclusiva in capo a soggetto terzo sino al 21 agosto 2021 evidenziando la successiva disponibilità a consentire l'accesso alla *data room* dietro presentazione di un'offerta, condizionata all'esito della *due diligence*, contenente la percentuale offerta ai creditori e accompagnata da adeguata lettera di referenza con riguardo alle risorse finanziarie necessarie all'operazione.

Medesima comunicazione veniva inviata il successivo 4 agosto 2021 anche a SC Lowy S.r.l.

In data 20 agosto 2021, ovvero entro il periodo di esclusiva concesso DKEP comunicava l'avvenuta chiusura delle operazioni di *due diligence* e l'intenzione di formulare proposta vincolante nei termini indicati nell'accordo di esclusiva.

In data 23 agosto 2021 Apeiron riconfermava ad Eviva il proprio interesse a svolgere attività di *due diligence* terminato il periodo di esclusiva concesso a soggetto terzo, anticipando l'invio di offerta non vincolante e di documentazione idonea relativamente alla sostenibilità finanziaria degli impegni economici.

Come anticipato, in data 27 agosto 2021 Apeiron inviava ad Eviva offerta di investimento non vincolante confermando il proprio interesse a formulare offerta irrevocabile entro i trenta giorni lavorativi successivi all'ottenimento dell'accesso

agli atti della procedura senza però allegare alcuna referenza bancaria.

In pari data – ovvero nel termine indicato nell’accordo di esclusiva sottoscritto – DKEP trasmetteva anche nell’interesse di una costituenda società a responsabilità limitata interamente controllata da Burlington Loan Management DAC, offerta irrevocabile di assunzione degli attivi e dei passivi di Eviva S.p.A. in liq.ne e in c.p. In forza di ciò, in data 31 agosto 2021 Eviva comunicava ad Apeiron di aver ricevuto un’offerta vincolante di assunzione degli attivi e passivi di Eviva da parte di un terzo soggetto, allo stato in fase di vaglio da parte del Collegio dei liquidatori.

In data 1° settembre 2021 in occasione della riunione del Collegio dei Liquidatori, Eviva deliberava di accettare la proposta formulata da DKEP.

In pari data, Apeiron inviava ad Eviva ed ai Commissari Giudiziali missiva con la quale veniva richiesto un termine per la formulazione di un’offerta vincolante prima di valutare eventuali altre offerte ovvero accettare offerte vincolanti mettendo in luce, in caso contrario, una presunta lesione del diritto dei creditori concordatari al miglior soddisfacimento possibile.

Veniva, quindi, richiesto agli organi della procedura di volersi attivare al fine di garantire *“l’effettività del principio competitivo anche nella presente fase della procedura”*.

A seguito di detta missiva, perveniva comunicazione dei Commissari Giudiziali di richiesta ad Eviva di voler depositare un’informativa al Tribunale di Milano relativa alle manifestazioni di interesse ricevute, relazione che veniva depositata da Eviva nel fascicolo della procedura in data 2 settembre 2021.

Con provvedimento emesso in data 6 settembre 2021, il Giudice Delegato confermava la correttezza dell’operato di Eviva precisando la non operatività del principio di competitività laddove la Società intendesse rafforzare il proprio piano e la propria proposta di concordato preventivo modificandola tramite

l'assunzione, prevedendo la legge fallimentare strumenti giuridici a disposizione di eventuali soggetti terzi interessati in grado di garantire il principio di competitività.

3. L'OFFERTA IRREVOCABILE DI ASSUNZIONE DEGLI ATTIVI E DEI PASSIVI DI EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE RICEVUTA DA PARTE DI DKEP

Come anticipato nel paragrafo che precede, in data 27 agosto 2021 DKEP trasmetteva anche nell'interesse di una costituenda società a responsabilità limitata interamente controllata da Burlington Loan Management DAC – società a sua volta gestita dalla stessa DKEP –, offerta irrevocabile di assunzione degli attivi e dei passivi di Eviva S.p.A. in liquidazione ed in concordato preventivo valida sino al 6 settembre 2021 (**doc. n. 1**).

Con la predetta offerta DKEP proponeva un'operazione in grado di soddisfare i creditori concordatari in modo certo e con tempistiche più celeri rispetto al piano di concordato in atti, con ciò superando le criticità evidenziate dal Tribunale di Milano e riportate nel decreto di apertura della procedura di concordato preventivo.

Con riguardo alla struttura dell'operazione, DKEP proponeva in sintesi l'assunzione di tutti gli atti e passivi di Eviva così come descritti nel piano di concordato del 27 marzo 2021 e successive integrazioni, con conseguente onere in capo ad Eviva di depositare entro il termine del 30 ottobre 2021 un nuovo piano di concordato modificativo di quello in atti in conformità all'offerta medesima ("**Nuovo Piano**"), corredato di una attestazione aggiornata e onere in capo all'assuntore di fornire le risorse necessarie per soddisfare il passivo concordatario. Con riguardo al contenuto del Nuovo Piano, l'offerta prevedeva che il medesimo avrebbe avuto gli stessi contenuti di quello in atti distinguendosi per:

- a) la differente modalità di liquidazione degli attivi, destinati ad essere completamente trasferiti all'Assuntore terzo contestualmente al passaggio in giudicato del decreto di omologa del Nuovo Piano;
- b) l'offerta rivolta ai creditori chirografari di pagamento in una misura stimata pari in media al 21,5%, del valore nominale dei rispettivi crediti, fermo restando la successiva esatta quantificazione delle percentuali di soddisfazioni da destinare alle tre classi;
- c) il pagamento dei creditori entro e non oltre 90 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo.

Nel dettaglio, a fronte del trasferimento di tutti gli attivi di Eviva, l'onere concordatario massimo a carico dell'Assuntore pari a Euro 150.550.000² (**"Onere Concordatario Massimo"**), determinato sulla base del passivo di riferimento risultante dalla situazione preliminare al 30 giugno 2021 predisposta dalla medesima Società, cui sono stati aggiunti oneri prededucibili legati all'intervento dell'assuntore, sarebbe stato utilizzato per:

- (a) il pagamento integrale e regolare (secondo i termini di scadenza di ciascuna) delle spese di procedura;
- (b) la soddisfazione dei crediti di natura prededucibile nel rispetto delle loro naturali scadenze;
- (c) la soddisfazione integrale, fino alla capienza del valore dei beni come accertato dalla perizia *ex art. 160, comma II, L.F.*, dei crediti muniti di privilegio speciale sui beni di Eviva;
- (d) il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale;

² L'importo in parola come si vedrà nel capitolo 6 ha subito modifiche per effetto delle rettifiche effettuate successivamente.

(e) il degrado a chirografo, per effetto dell'incapienza della massa mobiliare attiva, di tutti i crediti muniti di privilegio speciale non soddisfatti o non soddisfatti integralmente ai sensi del punto (c) che precede;

(f) il pagamento nella misura media stimata pari al 21,5% dei creditori chirografari (ivi inclusi quelli privilegiati degradati a chirografo) suddivisi in n. 3 classi analogamente a quanto previsto nel piano in atti.

A seguito di interlocuzioni con il Fondo DKEP e della necessità di procedere ad una analitica attività di riconciliazione dei numeri di piano al 30 giugno 2021, così come richiesto dall'assuntore stesso, il termine per il deposito del Nuovo Piano veniva convenzionalmente differito dapprima al 15 novembre e, successivamente, al 25 novembre 2021³.

4. LE LINEE ESSENZIALI DEL PIANO: LA SITUAZIONE DI RIFERIMENTO AL 30 GIUGNO 2020 RETTIFICATA

Sulla scorta della proposta di assunzione che verrà dettagliatamente descritta nei paragrafi successivi, Eviva S.p.A. ha predisposto una situazione patrimoniale, economica e finanziaria (di seguito **“Situazione di Riferimento”** o **“Situazione”**) che recepisce le variazioni intervenute in data successiva al deposito del ricorso *ex* art. 160 L.F. e sino al 30 giugno 2021, data della situazione patrimoniale alla base dell'offerta di DKEP.

Ai sensi di legge al presente piano si allega la Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, unitamente all'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, a firma dott. Nicola Cinelli e dott. Igor Molibog, che parimenti recepisce le variazioni

³ La proposta è stata poi trasmessa in data 26 novembre 2021 e il termine di presentazione del nuovo piano prorogato al 27 novembre 2021.

intervenute (doc. n. 2).

Si riporta qui di seguito la situazione patrimoniale di riferimento rettificata (raffrontata con quella al 26 marzo 2021, data di deposito del piano e della proposta di concordato), specificando che le rettifiche hanno recepito:

- gli effetti delle transazioni raggiunte con i cd. “clienti danneggiati”;
- le risultanze delle precisazioni del credito nelle more inviate dai creditori alla Società ed ai Commissari Giudiziali;
- gli effetti della (ri) valutazione del rischio di escussione di garanzie fidejussorie, tenendo conto sia dell’intervenuta escussione sia delle variazioni nel grado di rischio di escussione;
- l’esito positivo della causa con Terna S.p.A., avente ad oggetto la ridefinizione del meccanismo di calcolo degli oneri di sbilancio relativi al periodo da gennaio 2015 a luglio 2016;
- l’aggiornamento dei fondi rischi (in aumento o in diminuzione) in ragione, per lo più, delle valutazioni espresse dai legali all’uopo incaricati all’esito della circolarizzazione inviata dall’attestatore a tutti i legali di Eviva;
- la verifica dell’esigibilità dei crediti commerciali sulla base dell’analisi degli incassi a consuntivo, che ha comportato un incremento dei crediti ritenuti esigibili alla data del 30 giugno 2020;
- la riclassificazione dei debiti tributari oggetto di contenzioso tributario a seguito della sottoscrizione degli atti di definizione degli stessi, come evidenziato nei successivi paragrafi, che hanno reso certi ed esigibili gli importi del debito tributario. Ciò ha comportato la riclassificazione di tale debiti nella voce “altri debiti” anziché tra i fondi;
- la compensazione ex art. 56 L.F. effettuata dall’Agenzia delle Entrate, di cui si dirà meglio nel prosieguo, per un totale di Euro 3.499.457,38.

Per quanto concerne gli oneri in prededuzione le rettifiche apportate riguardano:

- i maggiori oneri per prestazioni professionali da sostenersi per l'aggiornamento della proposta, in particolare per l'assistenza legale e finanziaria nonché per la redazione della relazione ex art. 161, comma 3 l. fall;
- i minori oneri connessi all'aggiornamento delle spese di giustizia, tenuto conto della nuova configurazione di proposta concordataria ad "esecuzione immediata" grazie all'intervento del terzo assuntore, che fa venir meno la figura del liquidatore giudiziale, e delle spese di procedura;
- la computazione dell'imposta di registro del decreto di omologa, calcolata in misura proporzionale sui valori dell'attivo aggiornati alla data del 30 giugno 2021.

A seguito di tali rettifiche i valori concordatari dell'attivo e del passivo concordatario al 30 giugno 2020 risultano i seguenti:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	VALORI CONCORDATARI (PIANO dep. 26/03/2021)	ULTERIORI RETTIFICHE	VALORI CONCORDATARI ULTERIORMENTE RETTIFICATI
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	164.600,00	-	164.600,00
Immobilizzazioni finanziarie	8.142.786,49	-	8.142.786,49
Rimanenze	-	-	-
Crediti commerciali	25.258.164,67	2.525.463,05	27.783.627,72
Altri crediti e attività a breve termine	29.884.884,00	7.806.302,17	22.078.581,83
Cassa e disponibilità liquide	100.028.782,60	825.743,37	100.854.525,97
TOTALE ATTIVO	163.479.217,76	4.455.095,75	159.024.122,01

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	VALORI CONCORDATARI (PIANO dep. 26/03/2021)	ULTERIORI RETTIFICHE	VALORI CONCORDATARI ULTERIORMENTE RETTIFICATI
Debiti commerciali	213.976.755,54	5.200.642,93	219.177.398,47
Altri debiti e passività a breve termine	7.949.097,62	53.456.581,48	61.405.679,10
Debiti finanziari	66.901.870,56	1.380.069,16	65.521.801,39
Fondi	172.807.317,15	65.914.052,72	106.893.264,43
TOTALE PASSIVO	461.635.040,87	8.636.897,47	452.998.143,40
PATRIMONIO NETTO	298.153.823,11	4.181.801,72	293.974.021,39

La situazione di riferimento al 30 giugno 2020 – così come rettificata al 26 marzo 2021 – è stata altresì aggiornata sulla base della dinamica liquidatoria intervenuta sino al 30 giugno 2021, data di riferimento della proposta di assunzione presentata da DKEP.

In particolare, la situazione aggiornata, per quanto riguarda le poste dell'attivo, tiene conto:

- degli incassi dei crediti commerciali intervenuti nel periodo di riferimento, che hanno comportato un incremento delle disponibilità liquide e, di conseguenza, un decremento dei crediti commerciali;
- degli incassi dei crediti per accise e dei crediti verso fornitori con “saldo dare”, che ha generato una riduzione degli altri crediti.

Per quanto riguarda, invece, le poste del passivo, la situazione aggiornata considera:

- il pagamento dei professionisti (*Advisor* legale, *Advisor* commercialista, Attestatore e periti) per l'assistenza della Società nella predisposizione del piano e della proposta di concordato preventivo, secondo le scadenze contrattuali previste;
- il pagamento dei crediti prededucibili sorti in ragione dell'esecuzione del Piano, successivamente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, sulla base degli ordinari termini commerciali di pagamento previsti;
- l'apporto finanziario a favore della società controllata Geogastock S.p.A., giusta autorizzazione del Tribunale del 25 marzo 2021.

Si riporta di seguito la situazione patrimoniale, economico e finanziaria al 30 giugno 2020 aggiornata sulla base degli accadimenti intervenuti sino al 30 giugno 2021 sopra elencati, utilizzata per la redazione della Nuovo Piano, e successivamente verranno illustrate nel dettaglio le varie voce dell'attivo e del passivo.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	VALORI CONCORDATARI ULTERIORMENTE RETTIFICATI	MODIFICHE INTERVENUTE	VALORI CONCORDATARI AGGIORNATI (NUOVA SPALLA DI PIANO)
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	164.600,00	-	164.600,00
Immobilizzazioni finanziarie	8.142.786,49	1.500.000,00	6.642.786,49
Rimanenze	-	-	-
Crediti commerciali	27.783.627,72	3.429.958,39	24.353.669,33
Altri crediti e attività a breve termine	22.078.581,83	3.151.416,52	18.927.165,31
Cassa e disponibilità liquide	100.854.525,97	2.169.609,93	103.024.135,90
TOTALE ATTIVO	159.023.122,01	5.911.764,98	153.112.357,03

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	VALORI CONCORDATARI ULTERIORMENTE RETTIFICATI	MODIFICHE INTERVENUTE	VALORI CONCORDATARI AGGIORNATI (NUOVA SPALLA DI PIANO)
Debiti commerciali	219.177.398,47	847.709,68	220.025.108,15
Altri debiti e passività a breve termine	61.405.679,10	382.859,54	61.788.538,64
Debiti finanziari	65.521.801,39	3.437,70	65.518.363,69
Fondi	106.893.264,43	7.529.057,78	99.364.206,65
TOTALE PASSIVO	452.998.143,40	6.301.926,77	446.696.217,13
PATRIMONIO NETTO	293.974.021,39	390.161,28	293.583.860,11

Per quanto riguarda le passività concordatarie, la riclassificazione in base alle legittime cause di prelazione è riportata nella tabella seguente:

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	VALORI CONCORDATARI AGGIORNATI (NUOVA SPALLA DI PIANO)	PASSIVO IN PREDEDUZIONE	PASSIVO PRIVILEGIATO	PASSIVO CHIROGRAFARIO	PASSIVO POSTERGATO
Debiti commerciali	220.025.108,15	847.709,65	690.507,59	218.496.890,91	
Altri debiti e passività a breve termine	61.788.538,64	382.859,54	47.659.580,60	13.746.098,50	
Debiti finanziari	65.518.363,69	-	-	54.453.105,13	11.065.258,56
Fondi	99.364.206,65	19.398.768,10	4.625.708,41	73.139.730,15	
TOTALE PASSIVO	446.696.217,13	20.829.337,29	52.965.796,60	361.835.824,69	11.065.258,56

*

4.1. L'ATTIVO

Immobilizzazioni materiali

L'attivo iscritto nel bilancio della società è costituito dagli ex uffici della Società siti nel Comune di Paderno Franciacorta (BS), da un box auto ubicato nel Comune di Padenghe sul Garda e da alcuni mobili e arredi siti in Milano, presso gli uffici della Società.

Gli immobili sono stati valutati al valore commerciale, al valore di pronto realizzo ed al valore in caso di vendita forzata tramite asta giudiziaria, desumibili dalla perizia redatta dal Geom. Guido Ungari, mentre i beni mobili sono stati valutati dalla società Sivag S.p.A.

Ai fini della determinazione del valore concordatario, è stato prudenzialmente considerato il valore degli immobili in caso di vendita forzata tramite asta giudiziaria, mentre è stato considerato il valore dei mobili ed arredi così come stimato dalla società Sivag S.p.A.

L'importo non ha subito variazioni rispetto alla versione di piano originaria.

*

Immobilizzazioni finanziarie

La voce è composta da una serie di partecipazioni in società italiane che svolgono o svolgevano attività accessorie o collegate all'attività caratteristica di Eviva, quali attività di stoccaggio di gas naturale e di produzione di energia elettrica da fonte fossile e da fonte rinnovabile.

Le partecipazioni sociali detenute da Eviva sono le seguenti:

- (i) l'intero capitale sociale di Geogastock S.p.A. a socio unico, con sede legale a Milano, in piazza delle Repubblica, 30, c.f. e p.iva 02437370345, società italiana che svolge, tra l'altro, attività di stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e altri prodotti gassosi in giacimenti, unità geologiche profonde o strutture artificiali,

e la commercializzazione dei relativi servizi. La società è titolare della concessione “Cugno le Macine Stoccaggio” nel territorio dei Comuni di Ferrandina e Salandra, in provincia di Matera ed ha elaborato un progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio di gas mediante l'utilizzo di un insieme di 14 pozzi nell'ambito di giacimenti petroliferi dismessi. La concessione è stata rilasciata a Geogastock il 2 agosto 2012 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo che erano stati preventivamente ottenuti il parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale e dopo aver raggiunto un'intesa con la Regione Basilicata. La durata della concessione è di 30 anni, oltre un periodo di estensione ulteriormente richiedibile di 10 anni, che portano quindi la scadenza finale ultima della concessione all'agosto 2052;

(ii) una partecipazione pari al 34,45% del capitale sociale di Vento Energia S.r.l., con sede legale a Foggia, in via Mario Forcella, 14, c.f. e p.iva 02474280985, società che svolge, tra l'altro, la progettazione, la costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica, idroelettrica e/o da altre fonti rinnovabili. La società è proprietaria di un parco eolico nel comune di Troia San Vincenzo (FG) della potenza complessiva di 7,5 MWh grazie a 5 turbine eoliche di 1,5 MWh di potenza ciascuna;

(iii) una partecipazione pari al 33,3% del capitale sociale di En Plus S.r.l., con sede legale a Milano, in via Marostica, 1, c.f. e p.iva 03204930964, società che svolge, tra l'altro, attività di progettazione, sviluppo, costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato nel comune di San Severo (FG). La società è stata costituita nel 2001 in joint venture con Alpiq Energia Italia S.p.A. (ora Alpiq Italia S.r.l.), che ne detiene il 66,7% del capitale sociale, ai fini dello sviluppo in project financing e conseguente esercizio di una centrale a gas a ciclo combinato, con una potenza elettrica di 400 megawatt,

situata nel comune di San Severo (FG) ed operativa dal febbraio 2012. La partecipazione di Eviva in EnPlus è oggetto di sequestro conservativo richiesto ed eseguito da Shell Energy Europe Limited (“**Sequestro Conservativo SHEEL**”), uno dei creditori principali di Eviva, autorizzato fino all’importo di Euro 39.000.000,00, in data 19 novembre 2018, dal Tribunale di Milano, sezione undicesima, G.I. dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi, R.G. 51370/2018, ed eseguito in data 17 dicembre 2018; il custode della partecipazione di Eviva in EnPlus è il dott. Alessandro Sabatino, nominato con provvedimento del 24 gennaio 2019 del giudice del Sequestro Conservativo SHEEL, iscritto presso il Registro delle imprese di Milano Monza-Brianza Lodi il 18 gennaio 2019;

(iv) l’intero capitale sociale di Advise Brokerage Plan Energy S.r.l. in liquidazione a socio unico, con sede a Milano, piazza delle Repubblica, 30, c.f. e p.iva 03611690177, società che fino alla data dell’11 dicembre 2017 in cui è stata messa in liquidazione ha svolto attività di commercializzazione di gas metano, di energia elettrica e di altri prodotti energetici quale che ne sia la fonte a grossisti e clienti finali;

(v) una partecipazione pari al 50,99% del capitale sociale di Ecowatt S.r.l., con sede legale a Milano, in piazza delle Repubblica, 30, c.f. e p.iva 11526490153 (“Ecowatt”), società che svolge, tra l’altro, la promozione, realizzazione e gestione di iniziative imprenditoriali nell’ambito dell’uso del territorio e delle risorse idriche, con particolare riferimento alla produzione di energia ed alla razionalizzazione del suo utilizzo. La società è proprietaria di un impianto di produzione di energia da fonte idroelettrica situato in Val Rezzo-Porlezza (CO) con potenza di 5MWh. La centrale è entrata in funzione nel mese di novembre 2006 con concessione avente durata sino al 2031. La partecipazione di Eviva in Ecowatt è oggetto anch’essa del Sequestro Conservativo SHEEL, eseguito in data

17 dicembre 2018; il custode della partecipazione di Eviva in Ecowatt è il dott. Alessandro Sabatino, nominato con provvedimento del 24 gennaio 2019 del giudice del Sequestro Conservativo SHEEL, iscritto presso il Registro delle imprese di Milano Monza-Brianza Lodi il 4 gennaio 2019.

La partecipazione detenuta da Eviva nella società Geogastock S.p.A. è stata oggetto di stima da parte dei professori Roberto Bianchini e Carlo Scarpa, i quali hanno effettuato la stima ipotizzando tre differenti scenari:

- a valori di mercato;
- a valori di liquidazione forzata della partecipazione attraverso un meccanismo di asta;
- a valori di liquidazione forzata della partecipazione attraverso un meccanismo di asta in assenza della condizione di continuità.

Nella prima ipotesi, ovvero di vendita della partecipazione a valori di mercato, l'*Enterprise Value* ammonterebbe ad Euro 12.900.000, mentre il valore di mercato del capitale proprio della società Geogastock S.p.A. sarebbe pari ad Euro 6.770.000.

Nella seconda ipotesi, l'*Enterprise Value* ammonterebbe ad Euro 5.270.000, mentre il valore di mercato del capitale proprio della società Geogastock S.p.A. sarebbe pari ad Euro 3.700.000.

Infine, nell'ipotesi di vendita forzata della partecipazione all'asta in assenza della condizione di continuità, l'*Enterprise Value* ammonterebbe ad Euro 4.810.000, mentre il valore di mercato del capitale proprio della società Geogastock S.p.A. sarebbe pari ad Euro 3.430.000.

Le partecipazioni detenute da Eviva nelle società EnPlus S.r.l. ed Ecowatt S.r.l. sono state oggetto di stima da parte della società Deloitte Financial Advisory S.r.l., la quale ne ha stimato un valore di smobilizzo pari ad Euro 784.000 per quanto

riguarda la partecipazione detenuta nella società Ecowatt S.r.l. e pari ad Euro 16.219.000 per quanto riguarda la partecipazione detenuta nella società EnPlus S.r.l.

Con riferimento alla partecipazione detenuta nella società EnPlus S.r.l., si segnala che l'unico altro socio, la società Alpiq Italia S.r.l., ha esercitato il diritto di opzione *call* previsto da un patto parasociale, *l'Amended and Reinstated Quotaholders Agreement* del 21 dicembre 2012 sottoscritto tra le parti, lamentando inadempimenti da parte di Eviva. Tale accordo prevede sostanzialmente una clausola di esclusione del socio al verificarsi di determinate condizioni, prevedendo il rimborso delle quote al socio inadempiente al valore irrisorio di Euro 500.000.

Eviva ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di opzione, ritenendola infondata e abusiva, e si è pertanto rifiutata di dar seguito al trasferimento della partecipazione a favore di Alpiq Italia S.r.l.

La Società ha chiesto un parere al Prof. Avv. Marco Spolidoro in merito alla validità di tale diritto di opzione, il quale ha considerato tale clausola nulla.

In merito a ciò, si segnala che è tutt'ora pendente un arbitrato, promosso da Alpiq, per dirimere la questione.

Ai fini della determinazione del valore concordatario, è stato considerato il seguente valore delle partecipazioni:

- EnPlus S.r.l.: Euro 500.000, pari prudenzialmente al valore di rimborso della quota qualora fosse valida la clausola di esclusione del socio prevista dal patto parasociale;
- Ecowatt S.r.l.: Euro 784.000, pari al valore di smobilizzo stimato da Deloitte Financial Advisory S.r.l.;

- Geogastock S.p.A.: in sede di rettifica non è stato considerato alcun valore, in quanto la società controllata non dispone di alcuna entrata economica, ed è interamente sostenuta da finanziamenti soci da parte di Eviva. Pertanto, è stato interamente svalutato il valore della partecipazione ed è stato mantenuto il valore del finanziamento soci concesso alla società partecipata per un importo pari al valore della partecipazione stimato nella perizia dei professori Roberto Bianchini e Carlo Scarpa;
- Vento Energia s.r.l.: Euro 31.046, pari al valore nominale della partecipazione nel capitale sociale di tale società;
- Advise Brokerage Plan Energy s.r.l. in liquidazione a socio unico: nessun valore, considerato che la società è in liquidazione dal 2017 e non si prevede che verrà rimborsato alcun valore a favore dei soci.

In tale voce sono ricompresi altresì:

- il residuo credito IVA maturato nell'anno 2011, pari ad Euro 1.627.740, la cui richiesta di rimborso non è ancora stata evasa dall'Amministrazione Finanziaria, in presenza di ingenti debiti tributari contestati ad Eviva ed oggetto di contenzioso tributario, allo stato definitivo come meglio esposto *infra*;
- il credito relativo al finanziamento concesso alla società partecipata Geogastock S.p.A. al fine di sostenere il valore degli attivi (in particolare, *cushion gas* e impianti) e dell'attività di stoccaggio svolta da Geogastock, di originari Euro 15.551.067,08, svalutato in sede di rettifica ai fini del piano concordatario ad Euro 3.700.000, pari al valore del capitale proprio della società nell'ipotesi di vendita forzata della partecipazione stessa all'asta in presenza della condizione di continuità;

- il credito verso UBI Banca S.p.A. pari ad Euro 1.500.000 relativo alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario a tasso fisso della durata di due anni in data 9 novembre 2018, già rimborsato ad Eviva alla scadenza dello stesso in data 9 novembre 2020. Il titolo obbligazionario era stato oggetto di pignoramento da parte dei seguenti creditori di Eviva: (i) Sardinia Bio Energy S.r.l., fino alla concorrenza della somma di Euro 783.052,57, notificato in data 8 aprile 2019, (ii) Green Network S.p.A., fino alla concorrenza della somma di Euro 3.200.000, notificato in data 25 maggio 2019. Pertanto, le somme sono state momentaneamente accantonate da UBI, e torneranno nella disponibilità di Eviva al momento dell'omologa del piano di concordato preventivo e, quindi, del venir meno dei pignoramenti eseguiti dai creditori. A seguito del rimborso del prestito obbligazionario, tale importo è stato riclassificato tra le disponibilità liquide.

*

Crediti commerciali

I crediti derivano dai ricavi per le prestazioni di distribuzione di energia elettrica e di gas effettuate nei confronti di utenti finali (persone fisiche e giuridiche) su tutto il territorio nazionale ed in prevalenza nell'Italia settentrionale.

Ai fini della determinazione del valore concordatario, sono state effettuate le seguenti variazioni:

- i crediti sono stati valutati singolarmente, con la collaborazione ed il supporto della Società, in base alle informazioni disponibili sulla regolarità dei pagamenti, sulla affidabilità e solvibilità dei clienti stessi, sulle procedure di recupero eventualmente adottate e sugli incassi a consuntivo. Le rettifiche in diminuzione, che tengono conto dei parametri sopra riportati, sono state imputate singolarmente per ciascun cliente;

- i medesimi sono stati compensati con le partite a debito;
- sono state considerate le precisazioni di debito ricevute dall'attestatore e dai Commissari Giudiziali e, di conseguenza, sono stati adeguati i crediti sulla base dell'importo precisato;
- si è tenuto conto delle transazioni raggiunte con i clienti cosiddetti "danneggiati", ovvero con i clienti che lamentavano di aver subito un danno dall'anticipata interruzione della fornitura di energia elettrica e gas da parte di Eviva. Con tali clienti è stato infatti raggiunto un accordo, autorizzato dal Tribunale, che prevede, in sintesi, il riconoscimento del danno subito da parte del cliente e la compensazione tra il credito vantato dalla Società e la somma che sarà pagata al cliente per il danno subito al chirografo sulla base della percentuale concordataria offerta, nonché il pagamento del residuo credito da parte del cliente ad Eviva.

Si evidenzia che, alla luce delle modifiche sopra esposte, l'ammontare nominale dei crediti verso clienti risulta pari ad Euro 74.304.799,54, a fronte di un fondo svalutazione crediti di Euro 56.858.765,49, residuando così l'importo recuperabile stimato di Euro 17.446.034,05. A tali importi occorre aggiungere l'ammontare dei crediti verso clienti per fatture da emettere, e complessivamente i crediti verso clienti così rettificati ammontano ad Euro 24.353.669,33.

*

Crediti tributari

I crediti tributari iscritti a bilancio consistono in crediti per accise sul gas naturale, ritenute di acconto subite, per acconti IRAP e IRES nonché per il credito IVA maturato nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021.

Ai fini della determinazione del valore concordatario i crediti sono stati compensati con le partite a debito e sono stati rettificati sulla base del valore effettivamente recuperabile.

In particolare, si precisa che il piano tiene conto della compensazione effettuata ai sensi e per gli effetti degli articoli 56 e 169 della legge fallimentare da parte dell'Agenzia delle Entrate per un totale di Euro 3.499.457,38. Tale compensazione ha riguardato i seguenti crediti tributari:

- i. Euro 1.007.928,71 per IVA a credito maturata dal 1.1.2020 sino al 30.6.2020;
- ii. Euro 1.436.230,00 per IVA a credito maturata nell'anno 2019;
- iii. Euro 123.885,00 per l'eccedenza risultante dalla dichiarazione IRAP 2017 per l'anno 2016;
- iv. Euro 514.473,00 per il versamento dell'acconto IRAP anno 2017;
- v. Euro 371.672,17 per il versamento dell'acconto IRES anno 2017;
- vi. Euro 31.589,83 per l'eccedenza IRES risultante dalla dichiarazione CNM 2020 per l'anno 2019;
- vii. Euro 13.678,67 relativi al credito 770 autonomi per l'anno d'imposta 2019.

Ai fini della determinazione del valore concordatario, è stato appostato un credito verso l'Amministrazione Finanziaria per la ripetizione del rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa energia elettrica di cui agli artt. 52 e seguenti TUA indebitamente corrisposte dai clienti finali.

Infatti, recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione⁴ in materia di ripetizione delle addizionali provinciali applicate sulle accise abrogate nel 2012 in

⁴ I principali arresti giurisprudenziali sono costituiti dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 27099/2019 e n. 27101/2019, ribadite, da ultimo dall'ordinanza 29980/2019 del 19.11.2019, dall'ordinanza 17 gennaio 2020 n. 901 e dalla ancor più recente ordinanza n. 24799 del 5 novembre 2020.

quanto incompatibili con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE), hanno confermato il diritto, in capo all'utilizzatore del servizio, di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato ad Eviva, a titolo di accisa, al momento del pagamento del servizio e da quest'ultima riversato all'Erario. Di conseguenza, ogni utente che ha pagato le suddette addizionali (generalmente riaddebitate dal fornitore in bolletta) negli anni 2010/2011, può chiederne il rimborso alla società fornitrice di energia per la restituzione delle somme indebitamente versate.

Pertanto, sulla base delle sentenze sopra citate, in ragione del fatto che le imposte addizionali sulle accise gravanti sul consumo di energia elettrica sono dovute dal fornitore, al momento della fornitura dell'energia elettrica al cliente finale, il titolare del diritto al rimborso è unicamente il fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, nel caso in cui l'imposta sia stata addebitata al cliente finale e che quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza che abbia disposto la condanna alla restituzione.

Il termine di prescrizione per la richiesta di restituzione da parte del cliente finale è di dieci anni e andrà a scadere per Eviva il 31 dicembre 2021.

Sulla base di tali recenti sentenze, ai fini della determinazione del valore concordatario è stato appostato un fondo rischi chirografario, trattandosi di crediti derivanti da restituzione dell'indebito, quantificato sulla base degli importi che i clienti, utenti finali, potrebbero giudizialmente richiedere ad Eviva per la ripetizione delle somme indebitamente pagate negli anni 2010 e 2011 non ancora prescritte, attualmente quantificato in Euro 25.290.471⁵. Come contropartita,

⁵ Nell'ambito del piano depositato in data 26 marzo 2021, il fondo rischi chirografario era stato appostato per un importo di Euro 38.410.353

all'attivo è stato imputato un credito in corso di formazione pari alla percentuale concordataria offerta ai creditori chirografari ricompresi nella Classe 1, pari al 21,76%, dell'importo iscritto al fondo rischi, pari ad Euro 5.503.206,00, ovvero pari all'importo che verrebbe rimborsato al cliente in caso di esercizio vittorioso dell'azione di rimborso nei confronti di Eviva e che la Società, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, potrà richiedere mediante la presentazione di istanza di rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Infine, sempre ai fini della determinazione del valore concordatario, è stato iscritto un credito IVA in formazione in relazione alla posizione con il fornitore E-distribuzione S.p.A.

In merito a tale posizione, infatti, E-distribuzione S.p.A. aveva emesso una nota di variazione IVA ai soli fini fiscali ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 9 del D.P.R. n. 633/1972 dell'importo di Euro 23.960.783,39, senza che ciò implicasse in alcun modo la rinuncia al credito non soddisfatto.

A fronte dell'emissione di tale nota di variazione IVA, E-distribuzione S.p.A. ha recuperato l'IVA addebitata nella fattura originaria ad Eviva, mentre quest'ultima è stata tenuta ad eliminare gli effetti della detrazione già contabilizzata riversando all'Erario l'imposta in precedenza detratta.

Di conseguenza, ai fini della determinazione del valore concordatario aggiornato, è stato incrementato il debito commerciale verso il fornitore E-distribuzione S.p.A. dell'importo di Euro 23.960.783,39 e, come contropartita, è stato considerato un credito iva "in formazione" dell'importo di Euro 5.125.212,00 pari alla percentuale concordataria offerta ai creditori chirografari ricompresi nella Classe 2 di tale maggior debito, e che emergerà una volta che Eviva procederà al riparto dei creditori chirografari e che E-distribuzione S.p.A. emetterà nota di

variazione IVA in aumento ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

*

Crediti verso altri

Nella voce in esame sono presenti i crediti verso l'INAIL, i crediti verso i fondi di previdenza e di assistenza sanitaria (Fasdac, Fondo Mario Negri, Mediolanum Vita, Quas, Quadrifor), i crediti verso il fondo indennità di risoluzione rapporto (Firr), i crediti derivanti dal consolidato fiscale, i crediti verso fornitori ed i ratei attivi.

Ai fini della determinazione del valore concordatario, tali valori sono stati rettificati sulla base del valore effettivamente recuperabile, mentre i risconti attivi sono stati interamente rettificati in quanto trattasi di costi anticipati e non di crediti.

Infine, si segnala che dalle verifiche contabili effettuate per la predisposizione della nuova versione del piano sono emersi pagamenti di debiti verso dipendenti "anteriori", ovvero aventi competenza *ante* 30 giugno 2020.

In particolare, si evidenzia che la Società, per mero errore materiale, ha liquidato a tutti i dipendenti i ratei tredicesima, comprensivi della quota maturata *ante* 30 giugno 2020 e ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato dopo il 30 giugno 2020 ha corrisposto erroneamente l'intero importo del trattamento di fine rapporto e dei ratei ferie e permessi complessivamente maturati fino alla data di cessazione, mentre avrebbe dovuto liquidare agli stessi esclusivamente la quota prededucibile, ovvero quella maturata successivamente al 30 giugno 2020.

Tenuto conto dell'insorgenza di un diritto della Società a chiedere ai lavoratori dipendenti cessati la ripetizione dell'indebito pagamento, ai fini della determinazione del valore concordatario aggiornato, è stato imputato un credito

verso dipendenti corrispondente al trattamento di fine rapporto ed ai ratei tredicesima, ferie e permessi aventi competenza ante 30 giugno 2020 erogati fino al 30 giugno 2021, pari complessivamente all'importo erogato di Euro 94.764,91.

Il credito è considerato esigibile in ragione della corrispondente iscrizione al passivo privilegiato di debito di pari importo che potrà trovare compensazione in sede di effettuazione del riparto, tenuto conto della previsione di soddisfazione integrale dei debiti privilegiati *ex art. 2751 bis n. 1 c.c.*

In merito al predetto pagamento avvenuto, per un mero errore materiale dell'amministrazione, in violazione delle disposizioni in materia di procedure concorsuali, si segnala che attraverso l'assunzione i creditori che hanno ricevuto i predetti pagamenti – tutti lavoratori dipendenti, il cui credito, come noto, è assistito dal più elevato grado di privilegio – avrebbero trovato soddisfacimento entro 120 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo.

Alla luce di ciò, si ritiene che la predetta violazione non abbia (e non comporti) alcun pregiudizio per la procedura e per il ceto creditorio.

In ogni caso, laddove si rendesse necessario, si segnala che i liquidatori sociali dichiarano la propria disponibilità a rifondere le somme erroneamente corrisposte ai lavoratori, surrogandosi nei relativi diritti, come da lettera che si allega⁶ (**doc. n. 3**).

*

⁶ Con la lettera in parola i liquidatori si sono resi disponibili ad apportare liquidità sino all'importo di euro 131.092,40.

L'erroneo pagamento ammonta ad euro 165.889,56, di cui (i) euro 59.967,75 liquidati a dipendenti cessati ed euro 34.797,16, quali ratei di tredicesima corrisposti a dipendenti ancora in forze, entrambi gli importi corrisposti in data antecedente al 30 giugno 2021 e, di conseguenza, correttamente appostati nel piano così come modificato per un totale di Euro 94.764,91, ed (ii) euro 71.124,65 pagati in data successiva al 30 giugno 2021 ai dipendenti cessati.

Si precisa che l'impegno tiene conto del fatto che l'importo di euro 34.797,16 potrà essere recuperato da Eviva tramite compensazione con gli importi dovuti ai dipendenti con il primo cedolino paga utile.

Liquidità

In tale voce sono state riclassificate le giacenze di cassa e di conto corrente, l'importo degli assegni circolari in cassa, nonché l'importo dei depositi cauzionali rilasciati in garanzia a fornitori o ad istituti bancari sulle negoziazioni di energia elettrica.

Ai fini della determinazione del valore concordatario i depositi cauzionali rilasciati a fornitori sono stati compensati con le partite a debito verso gli stessi.

4.2. IL PASSIVO

In sintesi, si indicano di seguito le seguenti voci di passivo:

Fondi

Fondo rischi addizionali provinciali

Come già esposto in precedenza, è stato appostato un fondo a fronte del rischio di restituzione delle addizionali provinciali sull'accisa energia elettrica di cui agli artt. 52 e seguenti TUA indebitamente addebitate ai clienti finali negli anni 2010 e 2011.

Infatti, recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia di ripetizione delle addizionali provinciali applicate sulle accise, abrogate nel 2012 in quanto incompatibili con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE), hanno confermato il diritto di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato dagli utenti ad Eviva, al momento del pagamento del servizio e da quest'ultima riversate all'Erario. Di conseguenza, ogni utente che ha pagato le suddette addizionali (generalmente riaddebitate dal fornitore in bolletta) negli anni 2010/2011, può chiederne il rimborso alla società fornitrice di energia per la restituzione delle somme indebitamente versate.

Sulla base di tali recenti sentenze, in sede di rettifica è stato appostato un fondo rischi chirografario, trattandosi di crediti derivanti da restituzione dell'indebito, quantificato sulla base degli importi che i clienti, utenti finali, potrebbero richiedere ad Eviva per la ripetizione delle somme indebitamente pagate negli anni 2010 e 2011 non ancora prescritte, quantificato in Euro 25.290.471⁷.

⁷ Quanto al mancato riconoscimento del privilegio al fondo rischi in oggetto, si segnala quanto segue. Secondo il Testo Unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – cd. TUA), art. 2, comma 1, per i prodotti sottoposti ad accisa, l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione ovvero della loro importazione, ed obbligato al pagamento dell'accisa risulta essere il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo e gli altri soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta.

Gli obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale sono, tra gli altri, "i soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori".

Per di più, ai sensi dell'art. 16, comma 3, TUA, "i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa".

Dal combinato disposto di tali disposizioni legislative emerge chiaramente come il titolare dell'obbligazione tributaria di corrispondere l'accisa sia sempre il fabbricante, ovvero l'intermediario che immette i beni al consumo nel territorio dello Stato.

In questo senso la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24799 del 5 novembre 2020, con la quale ha ribadito un principio di diritto già affermato dalla Sezioni Unite, secondo cui: il rapporto tributario si svolge solo tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas metano, rimanendo ad esso estraneo l'utente consumatore, sul quale il fornitore ha il diritto (e non l'obbligo) di esercitare la rivalsa.

I rapporti che vengono quindi a configurarsi tra fornitore ed Amministrazione finanziaria e tra fornitore e consumatore, sempre secondo i giudici di ultima istanza, si pongono su due piani differenti: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico, senza che, tra fornitore e consumatore, si crei un rapporto di sostituzione dal momento che la rivalsa non è obbligatoria.

In questo senso anche la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15506 del 21 luglio 2020, con la quale ha affermato che: "Uno schema del tutto analogo è seguito per il versamento delle imposte addizionali di cui all'art. 6, comma 3, del d. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile *ratione temporis*), secondo cui dette imposte sono dovute, dai soggetti obbligati di cui all'art. 53 TUA (società fornitrici), al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e che «le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica». In buona sostanza, l'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, di guisa che soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto; quanto al consumatore, l'onere corrispondente all'imposta è su di lui traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico. Ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l'utente consumatore. Come è stato efficacemente rilevato, «i due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, si pongono quindi su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico» (cfr. Cass. n. 9567 del 2013)".

E difatti, aderendo a tale indirizzo è, quindi, possibile configurare un duplice rapporto: il primo tra Amministrazione doganale e fornitore del servizio, di evidente natura tributaria, con conseguente giurisdizione del giudice tributario, concernente il relativo pagamento dell'imposta; il secondo, intercorrente tra fornitore e consumatore, di natura extra tributaria, sicché eventuali contestazioni rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario, concernente il diritto di rivalsa.

Fondo contenzioso ex ceo

Il Sig. Carlo Maria Bagnasco, *ex ceo* della Società, ha intrapreso una causa nei confronti di Eviva lamentando l'illegittimo licenziamento avvenuto nel febbraio 2018, a seguito di un procedimento di contestazione disciplinare per condotte gestionali in contrasto con le direttive del Consiglio di Amministrazione e ritenute in danno della Società.

Nel dettaglio, il Sig. Bagnasco ha impugnato il licenziamento contestando la sussistenza dei canoni di giustificata o di giusta causa e, con atto del 14 agosto

In questo senso anche la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23008 del 21 ottobre 2020, con la quale ha affermato che: "il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge solo tra la Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l'utente consumatore" (Cass. S.U. 25 maggio 2009, n. 11987), sicché «il solo soggetto obbligato verso l'amministrazione finanziaria è l'ente comunale che immette in consumo il gas e riscuote l'accisa inglobata nel prezzo (è una peculiarità che non incide sulla natura del tributo che resta distinto dal prezzo del gas) (...)» (Cass. S.U. 19 marzo 2009, n. 6589)".

È evidente che, pur essendo tali rapporti collegati, non interferiscono tra loro dal momento che soltanto il cedente (fornitore) ha il diritto di agire per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario (consumatore finale), non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa.

Come anticipato quindi, e come si evince, sia pure indirettamente dalla formulazione dell'art. 14, comma 2, del TUA, il cessionario non è legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente tralata all'Agenzia delle Dogane, ma lo strumento principale a disposizione del consumatore per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate è costituito dall'instaurazione, nei confronti del fornitore, di un'azione civilistica di ripetizione dell'indebitato di fronte al Tribunale civile competente per territorio.

Laddove ottenga una sentenza definitiva favorevole, il fornitore, da un lato è tenuto a corrispondere al consumatore le somme dovute maggiorate degli interessi, dall'altro, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza a lui sfavorevole, dispone di un periodo di tempo molto limitato (novanta giorni) per chiedere il rimborso all'Amministrazione che, di fronte ad un giudicato definitivo, non può opporre alcuna resistenza né di carattere amministrativo né di carattere processuale.

È evidente come l'esercizio di tale azione ponga il consumatore in una posizione di vantaggio; egli, infatti, può fruire di un termine di prescrizione ordinario (10 anni) per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebitato, più ampio di quello di decadenza assegnato al fornitore per il rimborso.

In conclusione, il rapporto tra i soggetti che vendono direttamente il prodotto, nel nostro caso Eviva, ed i consumatori finali ha natura extra tributaria, ed ha rilievo ai soli fini civilistici, tant'è vero che il consumatore finale, per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate, potrà unicamente instaurazione, nei confronti del fornitore, un'azione civilistica di ripetizione dell'indebitato di fronte al Tribunale civile competente per territorio.

Trattandosi quindi di un rapporto di natura extra tributaria, in nessun caso potranno essere riconosciuti al consumatore finale i privilegi riconosciuti dall'art. 16 TUA al comma 1 all'Agenzia delle Dogane ed al comma 3 ai crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno corrisposto tale tributo.

2018, ha instaurato il giudizio contro Eviva proponendo ricorso ex art. 414 del c.p.c. Con tale atto l'ex ceo ha chiesto al Giudice di dichiarare l'illegittimità del licenziamento, anche sotto il profilo procedurale, e la condanna di Eviva al pagamento: (i) indennità sostitutiva del preavviso, (ii) indennità supplementare, (iii) bonus e danni, per un totale di circa Euro 1.500.000 lordi.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 2367/2020 pubblicata il 10 dicembre 2020 (RG n. 8573/2018), in parziale accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Bagnasco, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 15 febbraio 2018 e condannato Eviva a corrispondere all'ex ceo l'importo di Euro 339.455,52 a titolo di indennità di mancato preavviso oltre a una incidenza sul TFR per Euro 25.144,85 nonché Euro 339.455,52 a titolo di indennità supplementare, oltre interessi e rivalutazione su tali importi dal dovuto al saldo effettivo.

La sentenza ha condannato altresì Eviva a corrispondere al Sig. Bagnasco l'importo di Euro 250.000 a titolo di bonus per l'anno 2017 nonché l'importo di Euro 18.518,51 lordi a titolo di incidenza del predetto bonus sul TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo e alla refusione delle spese di lite, liquidatore in complessivi Euro 12.609 oltre spese generali, IVA, CPA e oneri accessori di legge ove dovuti.

In data 11 febbraio 2021, controparte notificava ad Eviva un atto di precetto per l'importo complessivo di Euro 1.010.459,45.

In data 12 marzo 2021 Eviva ha proposto impugnazione avverso la sentenza, e la prima udienza è stata fissata per il giorno 10 gennaio 2022.

Ai fini della determinazione del valore concordatario, la Società ha appostato prudenzialmente l'importo di Euro 1.200.000 in merito a questa posizione.

Fondo fine rapporto agenti

Il fondo è stato stanziato a fronte degli oneri di scioglimento dei rapporti con agenti ed altri aventi causa e rappresenta il rischio massimo stimato cui la Società è potenzialmente soggetta, avuto riguardo anche alla natura ed anzianità dei rapporti esistenti.

Nella voce in esame è stato quantificato prudenzialmente il rischio che venga richiesto alla Società di corrispondere agli ex agenti l'indennità in caso di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c., calcolata nei limiti previsti dal terzo comma dell'articolo medesimo.

Si precisa che, in ragione di quanto disposto dall'art. 1751, comma 5, c.c., non è stato accantonato alcun importo per gli agenti che non hanno richiesto alla Società l'indennità entro il termine annuale dalla data di scioglimento del rapporto.

Pertanto, ai fini della determinazione del valore concordatario è stato appostato un fondo fine rapporto agenti dell'importo complessivo di Euro 6.437.949,68.

Fondo rischi risarcimento danni a clienti

Il fondo riguarda i rischi stimati a fronte delle contestazioni pervenute o, comunque, prevedibili da parte della clientela per i presunti danni da essa subiti in ragione della cessazione anticipata dei contratti di approvvigionamento energetico stipulato con la Società. In particolare, le contestazioni riguardano i presunti maggiori oneri incorsi, a causa delle meno favorevoli condizioni del mercato successivamente all'interruzione dei rapporti con la Società, nel sostituire i contratti di fornitura conclusi con la Società. L'importo dell'accantonamento riflette le stime dal massimo danno quantificato da Eviva con il supporto di propri consulenti indipendenti e le conseguenti ipotesi di definizione bonaria delle vertenze.

Si evidenzia che con alcuni creditori è stato raggiunto un accordo, autorizzato dal Tribunale, che prevede, in sintesi, il riconoscimento del danno subito da parte del

cliente e la compensazione tra il credito vantato dalla Società e la somma che sarà pagata al cliente per il danno subito sulla base della percentuale concordataria offerta (qualificando, dunque, il pregiudizio come credito chirografario), nonché il pagamento del residuo credito da parte del cliente ad Eviva. Per tali creditori, pertanto, è stato appostato l'importo del danno riconosciuto nell'accordo.

Ai fini della determinazione del valore concordatario è stato appostato un fondo relativo al rischio di richiesta di risarcimento del danno da parti dei clienti dell'importo complessivo di Euro 16.932.436,06.

Fondi per rischi sanzionatori e di causa

Il fondo copre i costi dei procedimenti giudiziari pendenti o minacciati nei confronti di Eviva, di natura civile, amministrativa, giuslavoristica e fiscale. La scelta di operare stanziamenti in questa voce non riflette necessariamente l'effettiva probabilità del verificarsi del rischio di soccombenza nei procedimenti già radicati o a fronte delle richieste pervenute o prevedibili. In diverse circostanze, infatti, i pareri legali acquisiti dai professionisti di riferimento fanno ragionevolmente ipotizzare la sussistenza di rischi remoti o possibili, ma non probabili. Tuttavia, in ossequio al principio di prudenza, detti appostamenti coprono, al momento, anche gli oneri che si stima potrebbero essere sostenuti, anche solo per ragioni di opportunità, per la definizione bonaria di accordi stragiudiziali con le controparti. Tale fondo ammonta a complessivi Euro 2.996.021,55.

Fondo rischi sanzioni Arera

In data 31 luglio 2018, Arera ha comunicato ad Eviva la determinazione DSAI/51/2018/COM, che ha dato avvio al procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di (i) trasparenza della bolletta per i consumi di energia

elettrica e/o gas e di (ii) fatturazione dei consumi energetici per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Eviva.

A seguito di lunghe trattative, non andate a buon fine, Arera, con delibera del 16 giugno 2020 n. 215/2020/S/COM, (i) ha accertato le violazioni commesse da parte di Eviva (ii) ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di Euro 6.864.000 (iii) ha ordinato ad Eviva di restituire a tutti i clienti finali per la fornitura di energia elettrica o gas naturale sul mercato libero i corrispettivi di postalizzazione addebitati, unitamente all'IVA applicata agli stessi.

Pertanto, ai fini della determinazione del valore concordatario, è stato accantonato l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate da Arera, al netto degli importi a credito verso i clienti finali aperti alla data del 30 giugno 2020.

Tale fondo ricomprende anche i procedimenti amministrativi in tema di certificati verdi.

In particolare, il GSE, con nota n. P200681449 del 24 novembre 2006, non ritenendo valide le certificazioni di origine da fonte rinnovabile dell'energia importata da Eviva nel corso del 2005, ha sanzionato la Società richiedendo il pagamento del corrispettivo di n. 566 certificati verdi (successivamente ridotti a n. 449 certificati verdi). Avverso tale nota del GSE, la Società ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con il quale ha richiesto l'annullamento della predetta nota, previa sospensione cautelare.

Dopo l'udienza di discussione tenutasi in data 25 luglio 2018, il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo in ordine alle domande spiegate in giudizio da Eviva. Con decreto emesso in data 3 aprile 2019, il Presidente della Repubblica, recependo il predetto parere negativo del Consiglio di Stato, ha rigettato le domande di Eviva.

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente ("Arera"), con delibera n. 126/2012/S/EFR, a definizione del procedimento instaurato nei confronti di Eviva sulla base della predetta nota del GSE, ha sanzionato la Società al pagamento dell'importo di Euro 2.929.725 (di cui Euro 2.812.536 a titolo di corrispettivo per il mancato acquisto di n. 449 certificati verdi, ed Euro 117.189 a titolo di sanzione). Avverso la predetta delibera Eviva ha instaurato procedimento dinnanzi al TAR chiedendone l'annullamento.

Nel corso del 2015, il TAR ha dichiarato la sospensione del procedimento in questione in attesa della definizione del ricorso straordinario di cui sopra. In data 4 aprile 2017, Arera ha inviato ad Eviva richiesta formale di pagamento del predetto importo oltre ad Euro 2.636.752,50 a titolo di interessi, per un complessivo importo di Euro 5.566.447.

In data 19 maggio 2017 Eviva, contestualmente alla richiesta della sospensione del suddetto pagamento (che ha ottenuto in sede di Consiglio di Stato), ha pagato l'importo di Euro 2.812.536 relativo al valore dei 449 certificati verdi.

Residua pertanto da pagare l'importo di Euro 2.753.911 appostato nel fondo in esame, relativo agli interessi ed alle sanzioni richiesti da Arera in data 4 aprile 2017.

Il fondo ricomprende altre violazioni minori contestate da Arera ad Eviva per importi inferiori, e ammonta complessivamente ad Euro 12.220.913,82.

Fondo accantonamento oneri di risoluzione rapporto con il personale

Tale fondo è stato quantificato sulla base delle interlocuzioni e degli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali con cui la Società ha negoziato gli accordi per lo scioglimento anticipato dei rapporti di lavoro per conto del personale dipendente. Esso è comprensivo di tutte le indennità spettanti e degli incentivi definiti per il personale attualmente in carico. Infine, è compreso nel

saldo anche l'onere per i professionisti esterni che intrattengono con la Società un rapporto stabile e continuativo di supporto legale.

Ulteriori intese sono state inoltre raggiunte con le figure dirigenziali mediante accordi individuali, anche in questo caso disciplinati in maniera tale da assicurare l'uscita dall'azienda secondo tempistiche confacenti con le necessità della liquidazione.

In merito a tale fattispecie, è stato accantonato un fondo di Euro 282.766,45.

Fondo interessi creditori chirografari

Il fondo ricomprende, in via prudenziale, la quantificazione degli interessi convenzionali o legali dovuti ai creditori chirografari dalla scadenza del debito alla data di presentazione del ricorso ex art. 161, 6° comma, L.F.

Tale fondo è stato quantificato in Euro 1.747.019,46.

Fondo clienti saldo avere

Nella posta in esame sono stati riallocati, in sede di rettifica, i debiti verso clienti di importo inferiore ad Euro 250,00. Quest'ultimi, numericamente rilevanti (si consideri che tali clienti superano le 10.000 unità), sono stati ricollocati a fondo per ragioni di economicità anche in considerazione dell'esiguità dei singoli importi in relazione agli oneri che la Società dovrebbe sopportare in sede di accertamento e di pagamento di tali debiti.

Il predetto fondo è stato quantificato in Euro 3.030.773,27.

Fondo conguagli SNAM

Le normative regolamentari di settore emanate dall'Autorità per la Regolamentazione di Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ed in particolare il TISG (Testo Integrato Settlement Gas) approvato con delibera Arera n. 229/2012/R/Gas del 31 maggio 2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ed alle delibere Arera n. 670/2017/R/Gas e n. 782/2017/R/Gas, confluite nel Codice di

Rete predisposto da SNAM Rete Gas e approvato dalla medesima ARERA, prevedono per le società di trasporto gas la possibilità di effettuare conguagli per 5 esercizi successivi a ciascun periodo di fatturazione nei confronti delle controparti che svolgono attività di *shipper*, come Eviva, con il conseguente incombente per queste ultime di procedere al relativo riaddebito/riaccredito nei confronti della Clientela, in questo caso oltre 80 distributori di gas.

In generale, attraverso le sessioni di aggiustamento rilasciate annualmente da Snam Rete Gas, vengono ricalcolati i consumi dei 5 anni precedenti, tenendo conto delle rilevazioni aggiornate inviate dai distributori a Snam Rete Gas. Tali aggiornamenti vengono poi utilizzati dagli *shipper* per conguagliare il ciclo di fatturazione emesso ai propri clienti grossisti negli ultimi 5 anni.

I conguagli così ricalcolati vengono prima di tutto addebitati/accreditati da Snam Rete Gas ad Eviva attraverso l'emissione di apposite fatture e/o note di credito, e così da Eviva verso i propri clienti distributori.

Le sessioni di aggiustamento sinora effettuate hanno riguardato i periodi 2013-2017, 2014-2018 e 2015-2019. Avendo cessato la distribuzione di gas nel febbraio 2019, Eviva è dunque ancora interessata dalle sessioni relative ai periodi 2016-2020, 2017-2021, 2018-2022 e 2019-2023. La Società ha quindi stanziato un fondo di Euro 4.000.000,00 a copertura di eventuali conguagli a debito derivanti dalle future sessioni annuali di aggiustamento. Nel corso del 2021 tale fondo è stato utilizzato parzialmente a copertura del conguaglio negativo relativo alla sessione di aggiustamento 2016-2019 fatturato da SNAM dell'importo di Euro 385.144,12. Allo stato, pertanto, residua un fondo di Euro 3.614.855,88.

Fondo rischi causa Terna

Con riferimento al fondo in oggetto, si specifica quanto segue.

In data 7 novembre 2016 Eviva ha presentato al TAR Lombardia Milano (di seguito "TAR") ricorso volto all'annullamento della Delibera ARERA n. 342/2016/R/eel relativa alla ridefinizione del meccanismo di calcolo degli oneri di sbilancio relativi al periodo da gennaio 2015 a luglio 2016.

Con Delibera n. 183/2018 del 18 aprile 2018, ARERA ha condannato Eviva al pagamento di Euro 2.453.073,59 a favore di Terna entro il 23 maggio 2018.

In data 18 maggio Eviva ha presentato ricorso al TAR al fine di ottenere l'annullamento di tale delibera e la sospensione del pagamento di Euro 2.453.073,59.

All'udienza tenutasi il 13 giugno 2018 il Tribunale ha confermato la sospensione del pagamento, a condizione che Eviva costituisca una fideiussione di prima convocazione per l'importo di Euro 2.453.073,59 entro il 30 luglio 2018.

A seguito del rigetto del Tribunale, avvenuto in data 20 agosto 2019, dell'istanza presentata da Eviva chiedendo di rivedere la propria decisione sulla prestazione della garanzia, Eviva ha depositato dinanzi al Tribunale la garanzia richiesta e rilasciata in data 2 novembre 2018 da AXA Assicurazioni S.p.A. in favore di Eviva e a beneficio di Terna S.p.A. per l'importo massimo garantito di Euro 2.450.639,86 (la "Polizza Fideiussoria"), ai fini della sospensione dell'esecutività del suddetto provvedimento prescrittivo. A parziale garanzia dell'eventuale escussione della Polizza Fideiussoria, Eviva in data 22 novembre 2018 sottoscriveva con AXA le polizze vita n. A/0714686 e n. A/0714688, ciascuna per un premio dell'importo pari ad Euro 500.000 (cumulativamente le "Polizze Vita"). A seguito della decisione, in data 6 settembre 2019, Terna ha inviato a Eviva una diffida chiedendo il pagamento di Euro 2.446.726,02, specificando che, in difetto di pagamento entro il termine indicato, avrebbe proceduto all'escussione della garanzia depositata da Eviva dinanzi al Tribunale.

Conseguentemente, Terna procedeva ad escutere la Polizza Fideiussoria e AXA provvedeva a riscattare le Polizze Vita con accredito sul proprio conto corrente dell'importo complessivo di Euro 999.613,62 ("Importo Riscattato").

In data 13 settembre 2019, Eviva ha impugnato avanti al Consiglio di Stato la decisione emessa dal TAR in data 20 agosto 2019, chiedendo, tra l'altro, la sospensione cautelare del pagamento richiesto da Terna.

Con Ordinanza emessa in data 14 settembre 2019, è stata respinta l'istanza di Eviva volta ad ottenere la sospensione cautelare del pagamento richiesto da Terna, fissando nel frattempo l'udienza al 3 ottobre 2019.

All'udienza tenutasi il 3 ottobre 2019, è stato confermato il rigetto della sospensione cautelare del pagamento proposta da Eviva, e Terna ha chiesto ed ottenuto dal garante AXA Assicurazioni S.p.A. il pagamento dell'importo dovuto. E' stata fissata l'udienza di merito al 26 novembre 2020. A tale udienza il Consiglio si è riservato di decidere e, con sentenza emessa il 15 febbraio 2021, ha accolto il ricorso presentato da Eviva dichiarando la mancanza di correlazione tra gli oneri di sbilanciamento effettivi imputati ad Eviva e l'aumento di *uplift* sanzionato con Delibera ARERA n. 342/2016/R/eel e, in conseguenza, ha annullato la suddetta Delibera.

A seguito della decisione, AXA Assicurazioni S.p.A. ha richiesto ed ottenuto da Terna la restituzione dell'importo di Euro 2.446.726,02 versato mediante escussione della predetta garanzia costituita in giudizio dalla Società, rendendo così non più necessaria la detenzione da parte di AXA dell'Importo Riscattato a titolo di collaterale della Polizza Fideiussoria.

In considerazione di tutto quanto sopra, Eviva ha richiesto ad AXA la restituzione dell'Importo Riscattato.

Tuttavia ARERA, previa opportuna sanatoria del predetto difetto motivazionale accertato in decisione, può emanare un'altra Delibera volta a sanzionare gli oneri di sbilancio relativi al periodo gennaio 2015 – luglio 2016.

In data 1° giugno 2021 ARERA ha notificato ad Eviva la Delibera n. 217/2021/E/eel con la quale l'Autorità, tra l'altro, ha comunicato alla Società l'avvio del procedimento volto a pervenire ad un'ulteriore istruttoria sugli oneri di sbilancio relativi al periodo gennaio 2015 – luglio 2016. In data 8 luglio 2021 ARERA ha notificato ad Eviva la delibera n. 289/2021/E/eel con la quale l'Autorità ha informato Eviva che il suddetto procedimento si concluderà entro il 28 febbraio 2022. Con nota n. 0030137 del 29 luglio 2021 ARERA ha comunicato ad Eviva i nuovi criteri di calcolo imponendo a TERNA il calcolo dell'eventuale sanzione.

Ai fini della determinazione del valore concordatario, pertanto, la Società ha appostato prudenzialmente l'importo di Euro 2.466.439,61 per il rischio di nuove sanzioni ARERA.

Fondo rischi aggiuntivo

E' stato appostato in via prudenziale, per l'importo di Euro 2.000.000, un fondo rischi aggiuntivo destinato a coprire eventuali sopravvenienze passive, così come previsto nell'offerta di assunzione. In base alle indicazioni della medesima offerta, qualora il fondo dovesse risultare eccedente in tutto o in parte rispetto alle sopravvenienze passive effettivamente verificatesi, il relativo importo "liberato" non sarà destinato al maggior soddisfacimento dei creditori chirografari.

*

Trattamento di fine rapporto

La posta in esame ricomprende il debito verso i dipendenti attualmente in carico alla società per il TFR maturato sino alla data di deposito del ricorso ex art. 161, 6° comma, L.F.

Come già evidenziato nel paragrafo “Crediti verso altri”, si segnala che dalle verifiche contabili effettuate per la predisposizione della nuova versione del piano sono emersi pagamenti di debiti verso dipendenti “anteriori”, ovvero aventi competenza *ante* 30 giugno 2020. In particolare, si evidenzia che la Società, per mero errore materiale, ha liquidato a tutti i dipendenti i ratei tredicesima, comprensivi della quota maturata *ante* 30 giugno 2020 e ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato dopo il 30 giugno 2020 ha corrisposto l'intero importo del trattamento di fine rapporto e dei ratei ferie e permessi complessivamente maturati fino alla data di cessazione, mentre avrebbe dovuto liquidare agli stessi esclusivamente la quota prevedibile, ovvero quella maturata successivamente al 30 giugno 2020. A fronte di tale errato pagamento, ai fini della determinazione del valore concordatario aggiornato è stato considerato un credito verso dipendenti pari al trattamento di fine rapporto ed ai ratei tredicesima, ferie e permessi aventi competenza ante 30 giugno 2020 e, come contropartita, sono stati incrementati i debiti verso dipendenti per ratei e, nella voce in oggetto, i debiti verso dipendenti per trattamento di fine rapporto per un totale di Euro 37.441,69.

*

Debiti finanziari

Nella voce sono ricompresi debiti verso banche per saldo passivo di conto corrente, i debiti verso Rosbank e Groupama per crediti di regresso in seguito all'escussione di garanzie rilasciate nei confronti di fornitori della Società, debiti verso società di factoring, nonché il debito nei confronti della società Renova

Holding Ltd, per crediti di regresso in seguito all'escussione di garanzie rilasciate a favore di banche creditrici di Eviva.

I debiti finanziari sono stati esposti così come risultano dalla contabilità aziendale, avendo avuto modo di verificare la coerenza degli importi con le comunicazioni ricevute dalle Banche in sede di circolarizzazione dei saldi.

Per quanto riguarda il debito nei confronti della società Renova Holding Ltd, si specifica che tale società, ai fini del buon esito della procedura di concordato preventivo, ha accettato, in data 21 gennaio 2020, di subordinare la soddisfazione del proprio credito rispetto a quella degli altri creditori della Società.

*

Debiti commerciali

I debiti commerciali sono stati esposti così come risultano dalla contabilità aziendale, avendo avuto modo di verificare la coerenza degli importi con gli estratti conto ricevuti dai fornitori in sede di circolarizzazione dei saldi.

Ai fini della determinazione del valore concordatario tali debiti sono stati imputati al netto delle partite aperte a credito verso gli stessi ed i saldi sono stati adeguati a seguito delle risposte ricevute dai fornitori in sede di circolarizzazione.

Sempre ai fini della determinazione del valore concordatario, è stato imputato l'importo degli interessi e delle spese legali relative alle azioni esecutive intraprese dai fornitori nei confronti della società ricorrente.

*

Altri debiti

Nella voce in oggetto sono ricompresi i debiti verso l'Erario per ritenute lavoro autonomo da versare, ritenute dipendenti da versare, per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, nonché per imposte di registro.

Gli interessi su tali debiti sono stati prudenzialmente calcolati in base ai tassi legali vigenti *pro tempore*. Per quanto concerne le sanzioni, le stesse sono state considerate “piene” nella misura del 30% per gli importi già iscritti a ruolo, mentre non sono state previste sanzioni per i debiti tributari relativi al mese di giugno 2020, in quanto già pagati da terzi alla scadenza.

Sono iscritti a bilancio altresì i debiti verso Agenzia Entrate Riscossione per aggi, interessi di mora, somme aggiuntive, diritti di notifica e rimborso spese esecutive.

All'interno della voce altri debiti sono ricompresi altresì i debiti verso Enti previdenziali relativi al mese di giugno 2020, senza prevedere, anche in questo caso, alcuna sanzione, in quanto saldati da terzi alla naturale scadenza.

Sempre all'interno della voce altri debiti sono ricompresi i debiti verso i dipendenti attualmente in carico per ratei tredicesima, quattordicesima, rol, ferie e permessi.

In particolare, si evidenzia che la Società, per mero errore materiale, ha liquidato a tutti i dipendenti i ratei tredicesima, comprensivi della quota maturata *ante* 30 giugno 2020 e ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato dopo il 30 giugno 2020 ha corrisposto l'intero importo del trattamento di fine rapporto e dei ratei ferie e permessi complessivamente maturati fino alla data di cessazione, mentre avrebbe dovuto liquidare agli stessi esclusivamente la quota prededucibile, ovvero quella maturata successivamente al 30 giugno 2020. A fronte di tale errato pagamento, ai fini della determinazione del valore concordatario aggiornato è stato considerato un credito verso dipendenti pari al trattamento di fine rapporto ed ai ratei tredicesima, ferie e permessi aventi competenza *ante* 30 giugno 2020 e, come contropartita, sono stati incrementati i debiti verso dipendenti per trattamento di fine rapporto e, nella voce in oggetto, i debiti verso dipendenti per ratei tredicesima, ferie e permessi, per un totale di Euro 57.323,22.

Nella voce sono altresì ricompresi i debiti verso le società controllate e collegate emersi nell'ambito del consolidamento fiscale del gruppo, i debiti verso clienti per depositi cauzionali ed i clienti "in avere".

Infine, tale voce ricomprende i debiti verso l'Agenzia delle Entrate emersi a seguito della definizione del contenzioso tributario, avvenuto il 23 marzo 2021.

Eviva, nella fase "prenotativa", aveva infatti avviato delle trattative con l'Agenzia delle Entrate finalizzate al raggiungimento di un accordo per la definizione del contenzioso pendente, in modo da ridurre notevolmente la pretesa dell'Erario a vantaggio dei creditori chirografari della Società, sia in termini di certezza del fabbisogno concordatario, che di percentuale di soddisfazione offerta e di tempistiche di pagamento.

All'esito delle trattative in parola ed a seguito dell'emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate di tutti gli avvisi di accertamento non ancora oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria, che hanno di fatto consentito un completo consolidamento delle pretese erariali, Eviva e l'Amministrazione Finanziaria hanno definitivamente condiviso i termini dell'accordo.

L'Accordo raggiunto prevedeva (i) la sottoscrizione di atti di conciliazione giudiziale, (ii) la definizione mediante autotutela relativamente ad atti per cui non risulta più esperibile la conciliazione giudiziale e (iii) la definizione delle ulteriori pendenze mediante l'istituto dell'accertamento con adesione.

A seguito di autorizzazione da parte del Tribunale di Milano in data 18 marzo 2021, la Società ha sottoscritto in data 23 marzo 2021 tutti gli atti necessari alla definizione dell'intero contenzioso tributario.

Sulla base dell'accordo raggiunto e degli atti sottoscritti, la Società ha, quindi, definito un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di complessivi Euro

55.170.842,33, di cui Euro 49.790.950,13 aventi natura privilegiata ed Euro 5.379.892,20 aventi natura chirografaria.

A seguito della precisazione di credito ricevuta dall'Agenzia delle Entrate, che ha precisato maggiori interessi per Euro 1.527.666,76, nel piano è stato prudenzialmente considerato il maggior debito di Euro 56.698.509,09, di cui Euro 50.577.677,98 aventi natura privilegiata ed Euro 6.120.831,11 aventi natura chirografaria.

Si precisa, infine, che tale importo ha subito delle variazioni a seguito:

- della compensazione ai sensi degli articoli 56 e 169 L.F. effettuata da parte dell'Agenzia delle Entrate per un totale di Euro 3.499.457,38, come già esposto nel paragrafo "crediti tributari";
- del pagamento, autorizzato da codesto ill.mo Tribunale ai sensi dell'art. 168 L.F., della prima rata di Euro 16.987,51 per il perfezionamento degli atti oggetto di accertamento con adesione;

e che pertanto il debito residuo derivante dal contenzioso tributario ed oggetto di definizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ammonta ad Euro 53.180.684,88, di cui Euro 47.263.450,72 aventi natura privilegiata ed Euro 5.917.234,15 aventi natura chirografaria.

5. IL FABBISOGNO DEL CONCORDATO PREVENTIVO

5.1. LE PASSIVITÀ DA SODDISFARE.

Le passività da soddisfare sono di seguito analiticamente illustrate, con evidenza delle cause di prelazione dalle quali siano eventualmente assistite.

Qui di seguito si riepilogano tutte le passività concorsuali, individuando, per ciascuna tipologia, la componente eventualmente assistita da privilegio.

Con specifico riferimento al tema del privilegio speciale *ex art. 2758*, secondo comma, c.c., da riconoscere all'IVA di rivalsa addebitata in fattura dai fornitori, alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. 24970/2013), la Società ha verificato se vi sia una quota parte del credito Iva attribuibile ad acquisti di beni costituenti gli *assets* aziendali, facenti parte dell'attivo concordatario.

All'esito di tale verifica, si evidenzia che, alla data del 30 giugno 2020 non sono risultati sussistenti beni sui quali, anche in astratto, poter esercitare il privilegio speciale *ex art. 2758*, secondo comma, c.c.

Analogo argomentazione può riferirsi al privilegio speciale *ex art. 2764* c.c., da riconoscere al locatore *“sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato”*.

Sul punto, si rimanda alla perizia giurata redatta dal Dott. Giampiero Gugliotta ai sensi dell'art. 160, secondo comma, L.F. (allegata alla Proposta originaria), nella quale viene specificato che non vi sono beni sui quali insiste il privilegio *ex art. 2758*, secondo comma, c.c. e vengono altresì indicate le forniture in relazioni alle quali non è possibile il riconoscimento di tale privilegio in ragione della inesistenza del bene (perché frutto dell'opera intellettuale, ovvero confuso o consumato nel processo produttivo), mentre vengono individuati specificamente i beni sui quali insiste il privilegio *ex art. 2764* c.c.

*

5.2. SPESE PREDEDUCIBILI.

Come anticipato, ai fini della determinazione del fabbisogno concordatario il fondo per le spese di giustizia, quelle professionali e per i costi del periodo di durata del Piano, in prededuzione sono state determinate in Euro 19.830.218,00.

Il dettaglio è il seguente.

○ **Spese di giustizia = Euro 3.153.423**

Le spese di giustizia si sostanziano nel compenso del (pre)Commissario Giudiziale, così come liquidato dal Tribunale di Milano, e dei Commissari Giudiziali, determinato secondo i criteri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, maggiorati dell'importo del contributo integrativo previdenziale.

○ **Fondo spese professionali per il concordato = Euro 761.660.**

Si tratta:

- quanto ad Euro 151.320, del compenso concordato con l'esperto previsto dall'art. 161, terzo comma, l.fall., Dott. Giampiero Gugliotta, di cui Euro 148.720 relativi alla predisposizione dell'attestazione della nuova proposta di concordato preventivo, ed Euro 2.600 relativi al residuo compenso spettante per l'attestazione della versione originaria della proposta;
- quanto ad Euro 346.840, del compenso dovuto all'Avv. Daniele Portinaro, che ha assistito la società nella predisposizione del piano e della proposta e che assisterà la Società sino alla fase di omologazione, di cui Euro 275.080 relativi alla predisposizione della nuova proposta di concordato preventivo, ed Euro 71.760 relativi al residuo compenso spettante per la predisposizione della precedente versione della proposta;
- quanto ad Euro 260.000 per i compensi dovuti al Dott. Fabio Pettinato per l'assistenza alla Società a fini della predisposizione del Piano, della Proposta e degli accordi di definizione del debito tributario, e che assisterà la Società sino alla fase di omologazione, di cui Euro 145.600 relativi alla predisposizione della nuova proposta di concordato preventivo, Euro 62.400 relativi al residuo compenso spettante per la predisposizione della precedente versione della proposta ed Euro 52.000 per gli accordi di definizione del debito tributario;

- quanto ad Euro 3.500, quale compenso per eventuali perizie che dovessero rendersi necessarie.
- **Oneri di liquidazione = Euro 12.717.670 (di cui 1.282.716 relativi a debiti in prededuzione)**

Trattasi delle spese necessarie alla gestione corrente della Società per il periodo di durata del piano, ovvero sino al 31 dicembre 2022, oltre ai costi da sostenere successivamente per la conservazione della documentazione contabile e societaria nei termini prescritti dalla legge e per la cessazione della società e l'espletamento degli ultimi adempimenti fiscali e societari.

In particolare, gli oneri di liquidazione comprendono:

- i costi per il personale dipendente, in quanto si prevede il mantenimento di alcuni ruoli aziendali strettamente funzionali alla liquidazione della società. Tra i costi stanziati è ricompreso anche il costo delle figure professionali per le quali i contratti che ne disciplinano il rapporto prevedono, in caso di scioglimento unilaterale da parte della Società, la corresponsione di indennità fisse e predeterminate su base temporale. Il costo di tali figure professionali, i cui ruoli rientrano tra quelli funzionali all'esecuzione della liquidazione, fa parte degli stanziamenti in questa voce nella previsione della prosecuzione del rapporto sino alla relativa scadenza fissata contrattualmente;
- i costi per locazioni e noleggi, riferiti in particolare ai costi per la locazione degli uffici della Società, che si prevede di ridurre nell'arco del piano in considerazione del minor fabbisogno di spazi per riunioni e della possibilità di "smart working" per i dipendenti, ed i costi per noleggi di computers e periferiche sino al termine del piano;
- i costi generali amministrativi, che ricomprendono tutti i costi per compensi agli organi sociali, inclusivi dei relativi oneri contributivi e del compenso al

Comitato dei Liquidatori così come deliberato dai soci, che hanno previsto un compenso fisso annuale ed una componente variabile “a successo” che tiene conto dell’esito della procedura, e per i quali è previsto la corresponsione del compenso sino all’omologa. Gli ulteriori costi compresi nella presente voce fanno riferimento a oneri per consulenze esterne, incluse le spese per consulenza e rappresentanza legale, anche giudiziale, e le consulenze amministrative a supporto della liquidazione, l’attività di revisione contabile, i costi IT e costi diversi per assicurazioni, utenze ed altri rapporti.

- gli oneri finanziari, riferiti alle commissioni che si prevede si dovranno corrispondere agli istituti di credito con cui la Società intrattiene i rapporti di conto corrente, anche in rapporto all’applicazione di “interessi negativi” da parte delle banche in presenza di conti correnti attivi con saldo positivo di importo elevato.

Si evidenzia che il peculiare assetto regolatorio e contrattuale che caratterizza il mercato energetico ha comportato e comporta attualmente il mantenimento di una importante struttura amministrativa e legale (anche se molto ridotta rispetto alla struttura presente nella Società quand’era in attività) stanti i numerosi e gravosi adempimenti che, se non rispettati, avrebbero comportato maggiori conseguenze negative (sanzionatorie e di aggravio economico) che sarebbero derivate dalla inottemperanza delle regole e delle prassi del settore di riferimento.

○ **Fondo *success fee* Liquidatori = Euro 1.270.000.**

Il fondo in esame, per l’importo di Euro 1.020.000, è relativo alla componente variabile del compenso del Comitato dei Liquidatori della Società. Difatti, con delibera in data 21 febbraio 2019, i soci avevano attribuito al Comitato dei Liquidatori un compenso che prevedeva, oltre ad una componente mensile fissa, una componente variabile subordinata al buon esito della procedura concorsuale

che di lì a poco avrebbe intrapreso la Società. Nello specifico, la delibera prevedeva una *success fee* di Euro 1.000.000 per ciascun Liquidatore in caso di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* L.F., che sarebbe stata ridotta ad Euro 500.000 in caso di omologa di un piano di concordato preventivo.

Considerato che il Comitato dei Liquidatori aveva già intrapreso le trattative per addivenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* L.F., e che la decisione di intraprendere una procedura di concordato preventivo è dipesa dalla volontà dei soci, il Comitato dei Liquidatori intende reclamare, anche giudizialmente, il proprio diritto a ricevere la *success fee* prevista di Euro 1.000.000, ritenendo che il mancato raggiungimento dell'obiettivo sia connesso a cause a loro non imputabili.

Per tale motivo, nel fondo oneri di liquidazione è stato prevista la *success fee* di Euro 500.000 per ciascuno dei liquidatori, mentre nel fondo in oggetto è stata stanziata la maggiore *success fee* richiesta dal Comitato dei Liquidatori, ovvero Euro 500.000 a testa oltre contributi.

Quanto, invece, all'importo di Euro 250.000, lo stesso è relativo alla componente variabile del compenso spettante all'*ex* liquidatore Giacomo Ciacci a seguito dell'accordo di transazione sottoscritto con lo stesso in data 8 maggio 2020 in occasione della cessazione di ogni rapporto con tale *manager*.

Tale accordo concede il diritto dell'*ex* liquidatore a mantenere la *success fee* deliberata nell'assemblea dei soci del 21 febbraio 2019 sopracitata, pari ad Euro 500.000, prevedendo tuttavia delle riduzioni sulla base della data di presentazione della proposta di concordato preventivo. In particolare, l'accordo prevede la corresponsione della *success fee* nella misura:

- del 100%, qualora la proposta venga depositata entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- dell'85% nell'ipotesi in cui venga depositata nel primo trimestre del 2021;
- del 70% qualora venga depositata nel secondo trimestre del 2021;
- del 55% nell'ipotesi in cui venga depositata nel terzo trimestre 2021;
- del 35% qualora venga depositata dopo il 30 settembre 2021.

Considerato che la nuova proposta modificata verrà depositata in data successiva al 30 settembre 2021 e che la stessa differisce in larga misura rispetto alla proposta depositata in data 26 marzo 2021 a seguito dell'intervento del terzo assuntore, si ritiene che al Sig. Ciacci spetti la *success fee* nella misura del 35%, pari ad Euro 175.000. Tuttavia, qualora contrariamente si ritenga valida la data di deposito della prima proposta di concordato preventivo, al Sig. Ciacci spetterebbe la *success fee* nella misura dell'85%, pari ad Euro 425.000.

Pertanto, con riferimento alla *success fee* spettante al Sig. Ciacci, nel fondo oneri di liquidazione è stato imputato l'importo di Euro 175.000, mentre nel presente fondo è stata accantonata prudenzialmente la differenza potenzialmente spettante all'*ex* liquidatore, pari ad Euro 250.000.

o **Oneri Geogastock = Euro 697.002.**

Come già esposto in precedenza, Eviva è titolare di una partecipazione pari all'intero capitale sociale della società Geogastock S.p.A., che ha come oggetto sociale l'attività di stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, in giacimenti o strutture artificiali, la commercializzazione dei relativi servizi, nonché la produzione di idrocarburi e l'acquisto e la vendita degli stessi e di altri prodotti gassosi.

La società controllata aveva ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico la concessione "Cugno le Macine Stoccaggio" (valida fino all'agosto 2052) nel

territorio dei Comuni di Ferrandina e Salandra, in provincia di Matera, per la realizzazione del progetto di un impianto di stoccaggio di gas mediante l'utilizzo di un insieme di 14 pozzi nell'ambito di giacimenti petroliferi dismessi.

Attualmente la società controllata non dispone di alcuna entrata economica, ed è interamente sostenuta da finanziamenti soci da parte di Eviva.

La proposta di concordato preventivo prevede la cessione della partecipazione all'assuntore, il quale potrà avviare l'attività di investimento nel progetto di estrazione del gas dal sito predetto, molto più redditizia rispetto all'attività di stoccaggio.

Pertanto, l'importo appostato nel fondo in prededuzione è relativo alle spese necessarie al sostenimento della società sino alla data di assunzione della partecipazione, ed ai compensi previsti per la predisposizione di *report* di indagine, documenti e progetti necessari a presentare al Ministero dello Sviluppo Economico una richiesta di integrazione dei permessi e delle autorizzazioni per rendere possibile la produzione del gas naturale dal sito invece dell'attività di stoccaggio e rendere, di conseguenza, più appetibile la partecipazione.

L'originario fondo di Euro 902.440 si è ridotto in data successiva al 30 giugno 2020 a seguito del primo apporto, autorizzato dal Tribunale di Milano, a favore della società controllata di Euro 205.438, residuando un fondo di Euro 697.002.

○ **Oneri ABP = Euro 50.000.**

Trattasi dei costi stimati per terminare la liquidazione e cessare definitivamente la società Advise Brokerage Plan Energy S.r.l. in liquidazione a socio unico, di cui Eviva è l'unico socio.

○ **Imposta di registro assunzione = Euro 779.553.**

La voce in esame riguarda l'imposta di registro sul decreto di omologa, calcolata, ai fini della determinazione del valore concordatario, in misura proporzionale sui

valori dell'attivo patrimoniale alla data più prossima alla data di omologa, ovvero al 30 giugno 2021.

Infatti, secondo il recente orientamento giurisprudenziale (cfr. sentenza n. 2838 CTR Lombardia, Sez. XVII, del 3 dicembre 2020), nell'applicare l'imposta di registro sui provvedimenti di omologa del concordato occorre considerare l'art. 21, TUR, nella sua interezza, ivi incluso il comma 3. Per l'effetto, non è soggetto ad imposta l'accollo delle passività, in quanto atto collegato e contestuale ad altre disposizioni, in particolare alla disposizione concernente il trasferimento delle attività.

Per quanto riguarda invece l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale anziché in misura fissa, si cita la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 dell'Agenzia delle Entrate che dispone che, contrariamente a quanto accade nella procedura di concordato con cessione di beni o in quella con garanzia, nel caso del concordato con terzo assuntore, l'atto giudiziario di omologa produce effetti immediatamente traslativi. Pertanto, il decreto di omologa del concordato con intervento del terzo assuntore, in qualità di atto traslativo della proprietà dei beni a favore del terzo assuntore, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale, in base a quanto stabilito dall'articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l'applicazione delle «stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti».

○ **Oneri costituzione/manutenzione trust = Euro 400.000.**

L'offerta di assunzione prevede che le risorse che residueranno a seguito del riparto a favore di tutti i creditori secondo le modalità e le tempistiche previste nel piano (trattasi, in particolare, degli importi accantonati nei fondi rischi) verranno trasferite a favore di un trust che sarà stato nel frattempo appositamente costituito dall'assuntore.

Il trust avrà quale trustee un riconosciuto esperto di procedure concorsuali, destinatario di incarichi quale commissario giudiziale o liquidatore giudiziale da parte del Tribunale di Milano, ed avrà lo scopo di utilizzare la liquidità residua nello scrupoloso rispetto delle previsioni del piano e della proposta modificata, per il pagamento dei creditori di Eviva pretermessi ovvero definitivamente accertati come tali in epoca successiva all'esecuzione del riparto.

Il trustee provvederà a pagare i creditori sopravvenuti nella misura loro spettante a secondo delle rispettive classi rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle richieste di pagamento.

*

5.3. FONDO RISCHI CONCORDATO

Si tratta di una posta stimata in via prudenziale in Euro 1.000.000, destinata a coprire eventuali e ad oggi non note sopravvenienze passive. Nel caso non dovessero verificarsi sopravvenienze passive, tale importo sarà destinato al maggior soddisfacimento dei creditori chirografari.

*

5.4. L'ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI SU BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE.

In ossequio a quanto richiesto dall'art. 161 co. 2 lett. c) L.F., si precisa che Eviva è proprietaria di due uffici siti in Paderno Franciacorta (BS) e di un box sito in Padenghe sul Garda (BS).

Tale complesso immobiliare ha formato oggetto di perizia di stima da parte Geom. Guido Ungari, il quale ha indicato in complessivi Euro 144.600,00 l'attuale valore di mercato dell'intero complesso immobiliare.

Alla data di deposito della presente proposta gli immobili sopra descritti non risultano gravati da diritti reali.

*

6. LA PROPOSTA DI ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 160 COMMA 1, LETT. B) DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO

In data 26 novembre 2021 **VERCELLI 46 S.R.L.** con sede in Milano (MI), Corso Vercelli, 40 iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA n. 2625026, C.F. e P.I.V.A. 11788990965, in persona di Andrea Maralla, in qualità di amministratore unico (qui di seguito anche o l'“**Assuntore**” o “**Vercelli 46**”), trasmetteva ad Eviva la proposta di assunzione ai sensi dell'art. 160 comma primo lett. b) dichiarando di essere un veicolo detenuto al 100% da Burlington (qui di seguito anche solo “**Burlington**”⁸), società di investimento a responsabilità limitata di diritto irlandese gestita da DKCM⁹, e di avere quale oggetto sociale la realizzazione direttamente o, come in questo caso, per il tramite di veicoli societari controllati integralmente, operazioni di concordato in veste di terzo assuntore (**doc. n. 4**).

Ai fini della redazione della proposta di assunzione e dell'indicazione delle poste attive e passive del Nuovo Piano, l'Assuntore ha utilizzato una situazione patrimoniale di riferimento così come esposta nei precedenti paragrafi.

⁸ Alla data del 1° dicembre 2020, Burlington detiene assets per un controvalore pari a oltre 10 miliardi di dollari.

⁹ DKCM è investitore istituzionale di diritto statunitense, iscritto alla Securities and Exchange Commission con oltre 30 anni di esperienza, che gestisce regolarmente attivi con strategie multiple, a bassa volatilità e determinate dagli eventi, con un focus sulle c.d. special situations, nonché sulle operazioni nel distressed e di arbitraggio nelle operazioni di fusione (c.d. merger arbitrage). DKCM gestisce attualmente attivi per oltre 38 miliardi di dollari americani con oltre 400 dipendenti nelle sue sei sedi (New York, Philadelphia, Londra, Hong Kong, Shenzhen e Dublino), inclusi oltre 150 professionisti finanziari. DKCM è classificato fra i maggiori fondi di investimento al mondo. DKCM ha, a sua volta, delegato Davidson Kempner European Partners, LLP, società a responsabilità limitata di diritto inglese (“DKEP”), ad occuparsi della gestione dei propri investimenti in Europa.

In particolare, e con riguardo all'attivo concordatario, il medesimo con l'indicazione delle voci al valore nominale e contabile al netto di ammortamenti e svalutazioni può essere così riassunto:

Stato analitico delle attività Eur 000	30.06.2020	Delta	30.06.2020	Delta	30.06.2021
	Original plan		New Plan		New Plan
Disponibilità liquide	100.029	826	100.855	2.170	103.024
Crediti commerciali	25.248	2.536	27.784	(3.430)	24.353
Crediti fiscali	21.641	(4.568)	17.073	(2.153)	14.920
Crediti potenziali per recupero accise	8.683	(3.180)	5.503	-	5.503
Altri attivi	1.189	(59)	1.130	(999)	131
Investimenti finanziari	6.515	-	6.515	(1.500)	5.015
Immobilizzazioni materiali	165	-	165	-	165
TOTALE ATTIVO	163.469	(4.445)	159.024	(5.912)	153.112

Tabella n. 1: Stato analitico delle attività

Relativamente al passivo, lo stesso risulta così composto:

Stato analitico delle passività Eur 000	30.06.2020	Delta	30.06.2020	Delta	30.06.2021
	Original plan		New Plan		New Plan
Debiti commerciali	213.977	5.201	219.177	848	220.025
Debiti finanziari	66.902	(1.380)	65.522	(3.733)	61.789
Altri debiti	7.949	53.457	61.406	4.113	65.518
Fondi rischi	172.807	(65.914)	106.893	(7.529)	99.364
" Prededucibili (incluso trust)	23.973	3.155	27.128	(7.529)	19.599
" Privilegiati	54.678	(50.052)	4.626	-	4.626
" Chirografari	94.157	(21.017)	73.140	-	73.140
Fondo chirografario aggiuntivo	-	2.000	2.000	-	2.000
TOTALE DEBITI	461.635	(8.637)	452.998	(6.302)	446.696
Patrimonio netto	(298.156)	4.182	(293.974)	390	(293.584)
TOTALE PASSIVO	163.479	(4.455)	159.024	(5.912)	153.112

Tabella n. 2 – Stato analitico delle passività

Sulla scorta dei dati sopra riportati, il passivo concordatario oggetto del Nuovo Piano e della nuova proposta predisposto dalla Eviva e confermato, in punto veridicità e fattibilità ai sensi del comma terzo dell'art. 161 L.F., dall'Attestatore risulta essere il seguente:

Passivo concordatario Eur 000	30.06.2020 Original plan	Delta	30.06.2020 New Plan	Delta	30.06.2021 New Plan
Prededuzione	23.973	3.155	27.128	(6.298)	20.829
Spese di procedura	1.144	569	1.713	(952)	762
CCGG & LLGG	5.161	(2.008)	3.153	-	3.153
Oneri di liquidazione / Debiti prededucibili	14.696	3.164	17.859	(5.194)	12.666
Geogastock	902	-	902	(205)	697
Imposta di registro assuntore	-	780	780	-	780
Costituzione / Manutenzione trust	-	400	400	-	400
Altro	2.070	250	2.320	52	2.372
Privilegio generale	55.592	(2.114)	52.966	-	52.966
2751 bis n. 1	2.353	-	2.353	-	2.353
2751 bis n. 2	448	78	526	-	526
2751 bis n. 3	2.552	(0)	2.552	-	2.552
2751 bis n. 5	30	(0)	30	-	30
2778 n. 1	86	21	107	-	107
2778 n. 18 & 19	49.809	(2.527)	47.282	-	47.282
Altri	314	314	117	-	117
Chirografo	371.005	(9.166)	361.839	(3)	361.836
Debiti commerciali	213.374	5.122	218.497	-	218.497
Altri debiti	7.637	6.109	13.746	-	13.746
Debiti finanziari	55.837	(1.380)	54.457	(3)	54.453
Fondi rischi chirografari	94.157	(21.017)	73.140	-	73.140
Fondi rischi aggiuntivo	-	2.000	2.000	-	2.000
Postergati	11.065	-	11.065	-	11.065
TOTALE PASSIVO CONCORDATARIO	461.635	(8.125)	452.998	(6.302)	446.696

- Tabella n. 3 - Sintesi del passivo concordatario

L'intervento dell'Assuntore prevede, dunque, l'acquisizione diretta di tutto l'attivo, ivi compresi tutti gli eventuali ulteriori attivi e le poste non citate nella proposta di assunzione che dovessero risultare esistenti alla data di definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo nonché quelle che dovessero sopravvenire successivamente a tale data e sino alla cessazione di Eviva, senza limitazione alcuna, alcuna in particolare per quegli attivi che, per loro natura, sono soggetti a variazioni di valore, sia in eccesso, sia in difetto.

Precisamente, l'offerta dell'Assuntore prevede espressamente che:

- i crediti fiscali IVA, IRES e IRAP maturati alla data di Omologa Definitiva nonché gli eventuali ulteriori crediti fiscali maturati nel corso dell'esecuzione della Proposta Definitiva omologata siano richiesti a rimborso da parte di Eviva nei

termini di legge previsti – per i massimi importi consentiti dalla normativa ordinaria IVA – con la dichiarazione IVA 2021 (ove applicabile) e/o seguenti, anche laddove il decreto di omologazione ex art. 180 L.F. non dovesse essere divenuto definitivo entro il termine di legge previsto per la presentazione delle stesse. Eviva sarà obbligata a trasferire tutti i crediti successivamente alla loro richiesta a rimborso all'Assuntore, che ne curerà direttamente il relativo incasso;

- i crediti residui per rimborso accise (pari ad Euro 6.527.630 al 30 giugno 2021), qualora possibile, saranno trasferiti all'Assuntore secondo modalità tecniche che permettano allo stesso di beneficiare del relativo incasso; qualora per esigenze tecniche tale trasferimento non fosse possibile, Eviva (i) provvederà all'incasso dei medesimi crediti canalizzandone i proventi su un conto corrente costituito ad hoc su cui l'Assuntore iscriverà pegno e (ii) concederà procura irrevocabile ad un professionista indicato dall'Assuntore per la gestione dei medesimi crediti per accise (delegando, tra gli altri, i poteri di richiedere a rimborso, incassare, impugnare in via giudiziale e definire transattivamente);

i crediti commerciali vantati da Eviva verso procedure fallimentari e/o procedure concordatarie aperte prima del 26 Maggio 2021 (i “Crediti Problematici”) non verranno trasferiti all'Assuntore ma resteranno in capo ad Eviva, fermo il diritto dell'Assuntore a beneficiarne integralmente per effetto dell'Omologa Definitiva della Proposta Definitiva. A tal fine Eviva (i) dovrà concedere procura irrevocabile ad un professionista indicato dall'Assuntore per la gestione dei medesimi “Crediti Problematici” (delegando allo stesso, tra gli altri, i poteri di richiedere a rimborso, incassare, impugnare in via giudiziale e definire transattivamente) e (ii) al termine delle relative procedure liquidatorie, dovrà emettere nota di variazione IVA, impegnandosi successivamente a richiedere a

rimborso i relativi crediti IVA e a trasferirli successivamente all'Assuntore che ne curerà direttamente il relativo incasso.

Si precisa peraltro che l'Assuntore ha rinunciato a far valere nei confronti di Eviva qualsiasi eccezione, diritto o pretesa in relazione ad eventuali vizi degli attivi trasferiti per effetto dell'omologa definitiva. A fronte del trasferimento della titolarità del totale degli attivi da assegnare all'Assuntore e dell'impegno a trasferire la totalità degli attivi sopravvenuti, l'Assuntore, ai sensi dell'art. 160, comma 1, lett. b) L.F., si obbliga al pagamento del Passivo Concordatario, nei seguenti termini.

In particolare, l'intervento dell'Assuntore è esplicitamente limitato all'importo massimo di Euro 43.544.000,00 (quarantatremilionicinquecentoquarantaquattromila/00) (di seguito l'“**Apporto Massimo**”), al quale, ai fini del soddisfacimento dei creditori, andrà sommato l'importo della disponibilità liquida rettificata di Eviva esistente al 30 giugno 2021 (di seguito “**Disponibilità Libera Rettificata**”), al netto di quanto eventualmente sia stato compensato e/o rimborsato e/o sia stato corrisposto ai creditori prededucibili nel corso del periodo intercorrente tra il 30 giugno 2021 e la data di omologa definitiva secondo una logica *pro rata temporis*.

Conseguentemente, tenuto conto del passivo concordatario come sopra determinato, l'Apporto Massimo dell'Assuntore consentirà un soddisfacimento medio dei creditori chirografari – in termini percentuali – nella misura massima media del 21,5%.

Precisamente:

- 1) creditori in prededucazione 100,00%;
- 2) creditori assistiti da privilegio generale 100,00%;

3) creditori chirografari (inclusa la quota di crediti muniti di privilegio speciale declassati al chirografo):

Classe 1: percentuale massima del 21,76%

Classe 2: percentuale massima del 21,39%

Classe 3: percentuale massima del 21,01%

Onere Concordatario Massimo Eur 000	30.06.2021		
	Pre	RR%	Post
Prededuzione	20.829	100,00%	20.829
Spese di procedura	762	100,00%	762
CCGG & LLGG	3.153	100,00%	3.153
Oneri di liquidazione / Debiti prededucibili	12.666	100,00%	12.666
Geogastock	697	100,00%	697
Imposta di registro assuntore	780	100,00%	780
Costituzione / Manutenzione trust	400	100,00%	400
Altro	2.372	100,00%	2.372
Privilegio generale	52.966	100,00%	52.966
2751 bis n. 1	2.353	100,00%	2.353
2751 bis n. 2	526	100,00%	526
2751 bis n. 3	2.552	100,00%	2.552
2751 bis n. 5	30	100,00%	30
2778 n. 1	107	100,00%	107
2778 n. 18 & 19	47.282	100,00%	47.282
Altri	117	100,00%	117
Chirografo	361.836	21,50%	77.795
Classe 1 (inclusivo di F.do Rischi Aggiuntivo)	160.487	21,76%	34.922
Classe 2	147.552	21,39%	31.568
Classe 3	53.797	21,01%	11.305
Postergati	11.065	0,00%	-
Onere Concordatario Massimo	446.696		151.590

Tabella n. 4 – Sintesi dell'Onere Concordatario Massimo

Con riguardo alla prededuzione, l'Assuntore si obbliga a far fronte all'intero importo appostato nel Nuovo Piano; tuttavia, considerato che Eviva potrebbe avere la necessità di pagare parte di tale importo nel periodo compreso tra il 30

giugno 2021 e l'omologa definitiva, ne consegue che l'importo della disponibilità di cui al Nuovo Piano – che, come evidenziato nella Proposta di Assunzione resterà nella disponibilità di Eviva fino all'omologa definitiva – subirà una proporzionale riduzione.

In conseguenza di quanto sopra, è evidente che l'Assuntore assolverà il proprio impegno di pagamento degli oneri prededucibili limitatamente all'importo residuo che risulterà alla data di omologa definitiva, momento in cui – per effetto del decreto *ex art. 180 L.F.* – la Disponibilità Liquida Rettificata di Eviva al 30 giugno 2021 sarà trasferita per conto dell'Assuntore sul conto corrente della procedura.

Va da sé che il descritto meccanismo di aggiustamento non avrà alcun effetto rispetto alle prospettive di pagamento dei creditori, in conseguenza del fatto che alla riduzione della Disponibilità Libera Rettificata corrisponderà una equivalente diminuzione degli oneri prededucibili.

Dettaglio passivo concordatario e Onere Concordatario Massimo - Eur 000	Situazione pre concordato			RR%	Situazione post concordato		
	Passivo	Debiti Certi	F.di Rischi		Onere	Debiti Certi	F.di Rischi
Predeuzione	20.829	1.231	19.599	100,00%	20.829	1.231	19.599
Spese di procedura	762	-	762	100,00%	762	-	762
CCGG & LLGG	3.153	-	3.153	100,00%	3.153	-	3.153
Oneri di liquidazione / Debiti prededucibili	12.666	1.231	11.435	100,00%	12.666	1.231	11.435
Geogastock	697	-	697	100,00%	697	-	697
Imposta di registro assuntore	780	-	780	100,00%	780	-	780
Costituzione / Manutenzione trust	400	-	400	100,00%	400	-	400
Altro	2.372	-	2.372	100,00%	2.372	-	2.372
Privilegio generale	52.966	48.340	4.626	100,00%	52.966	48.340	4.626
2751 bis n. 1	2.353	207	2.146	100,00%	2.353	207	2.146
2751 bis n. 2	526	474	52	100,00%	526	474	52
2751 bis n. 3	2.552	157	2.395	100,00%	2.552	157	2.395
2751 bis n. 5	30	30	-	100,00%	30	30	-
2778 n. 1	107	107	-	100,00%	107	107	-
2778 n. 18 & 19	47.282	47.282	0	100,00%	47.282	47.282	0
Altri	117	85	32	100,00%	117	85	32
Chirografo	361.836	286.696	75.140	21,50%	77.795	61.640	16.155
Classe 1 (incluso F.do rischi aggiuntivo)	160.487	86.630	73.857	21,76%	34.922	18.851	16.071
Classe 2	147.552	146.269	1.283	21,39%	31.568	31.294	275
Classe 3	53.797	53.797	-	21,01%	11.305	11.305	-
Postergati	11.065	11.065	-	0,00%	-	-	-
Tot. Passivo/Onere Conc. Massimo	446.696	347.332	99.364		151.590	111.210	40.380

Tabella n. 5: Suddivisione dell'Onere Concordatario Massimo

Per quanto concerne i fondi rischi, l'Assuntore garantisce il pagamento, laddove ne venisse accertata l'esistenza e l'esigibilità, dei crediti appostati nei fondi in prededuzione, nonché privilegiati e chirografari sino alla concorrenza dell'importo totale massimo indicato nella Tabella n. 5.

Con particolare riferimento al Fondo rischi aggiuntivo dell'importo di Euro 2.000.000,00 previsto nel Nuovo Piano, si ritiene opportuno precisare che lo stesso è stato introdotto al fine di incrementare il grado di certezza della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari per effetto dell'esecuzione della proposta modificata. Detto fondo è, infatti, destinato ad assorbire eventuali (e allo stato del tutto imprevedibili) incrementi di passività non previsti dalla Proposta Modificata (né dall'Attestatore) così da lasciare immutate le prospettive di pagamento dei creditori chirografari. Va da sé che, in caso di totale o parziale mancato utilizzo del fondo in parola, le relative risorse saranno restituite all'Assuntore, che resta pur sempre obbligato al pagamento dei creditori chirografari in misura non superiore alle percentuali previste nella nuova proposta. Alla luce di quanto sopra esposto, l'onere concordatario massimo previsto dalla Proposta Modificata, stabilito in Euro 151.589.836,00 (di seguito l'“**Onere Concordatario Massimo**”), la cui copertura è garantita dall'Apporto Massimo, pari a Euro 43.544.000,00 (pari ad euro 43.543.921,00 approssimato per eccesso alle migliaia), oltreché dalla Disponibilità Libera Rettificata in capo ad Eviva al 30 giugno 2021, pari a Euro 108.045.915,00, viene di seguito così rappresentato:

Apporto Massimo - Eur	
(+) Onere Concordatario Massimo	151.589.836
(-) Disponibilità Libera Rettificata	(108.045.915)
= Apporto Massimo	43.543.921

Garanzia Bancaria	43.543.921
--------------------------	-------------------

Calcolo Disponibilità Libera Rettificata - Eur	
(+) Disponibilità liquide @ 30.06.2021	103.024.136
(+) Incasso della prima rata accordo Wind (07/2021)	3.135.868
(+) Incasso del credito commerciale Vs Europam S.r.l. (10/2021)	809.661
(+) Compensazione credito comm. Vs Wind con danno chirogr.	1.076.250
= Disponibilità Libera Rettificata	108.045.915

Tabella n. 6: Apporto Massimo e Disponibilità Libera Rettificata

Con riguardo ai tempi dell'adempimento, gli stessi possono così essere riassunti:

- a) pagamento integrale degli oneri prededucibili residui alla data di definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo:
120 giorni di calendario dall'omologa definitiva;
- b) pagamento integrale dei creditori assistiti da privilegio generale e da privilegio speciale: 120 giorni di calendario dall'omologa definitiva;
- c) pagamento dei creditori chirografari nelle percentuali massime di seguito specificate: 120 giorni di calendario dall'omologa definitiva
 - Classe 1: percentuale massima del 21,76%;
 - Classe 2: percentuale massima del 21,39%;
 - Classe 3: percentuale massima del 21,01%;
- d) pagamento dei debiti ad oggi non certi: ove la data di accertamento definitivo (anche per effetto di definizione transattiva) sia **anteriore** all'omologa definitiva, o alla scadenza del termine rilevante di cui alle precedenti lettere a), b) e c), contestualmente ai creditori della categoria nella quale verrà determinata l'appartenenza del credito accertato e

ricosciuto come dovuto, ove, invece, sia **successiva**, entro 30 giorni di calendario dalla data di accertamento definitivo.

In nessun caso l'impegno dell'Assuntore potrà essere superiore all'Onere Concordatario Massimo, e, pertanto qualora, per qualsiasi motivo (emersione di passività non previste da Eviva, sottostima dei crediti prededucibili o privilegiati, insufficienza dei fondi rischi o altro), l'Onere Concordatario Massimo dell'Assuntore non fosse sufficiente a garantire il pagamento dei creditori chirografari in misura pari alle percentuali previste dalla proposta modificata (Classe 1: 21,76%; Classe 2: 21,39%; Classe 3: 21,01%), le percentuali di pagamento delle tre classi di creditori chirografari si ridurranno proporzionalmente, restando in ogni caso escluso un incremento dell'Onere Concordatario Massimo a carico dell'Assuntore.

Viceversa, qualora, per effetto di eventi o circostanze non rappresentati nella situazione rettificata al 30 giugno 2021 di Eviva ovvero verificatisi nel periodo successivo alla medesima data, l'onere concordatario a carico dell'Assuntore necessario a garantire il pagamento dei creditori chirografari in misura pari alle percentuali previste dalla proposta modificata dovesse essere inferiore rispetto all'Onere Concordatario Massimo, l'Assuntore sarà obbligato a farsi carico esclusivamente di tale minore importo. Una volta adempiuti gli obblighi di pagamento previsti dal Nuovo Piano, eventuali importi residui saranno conseguentemente trasferiti all'Assuntore.

Entro 30 giorni dall'omologa definitiva, l'Assuntore trasferirà sul conto corrente intestato alla procedura di concordato preventivo di Eviva, l'importo pari all'Apporto Massimo. Entro il medesimo termine anche Eviva dovrà trasferire la propria Disponibilità Liquida Rettificata al 30 giugno 2021.

Nei successivi 60 giorni, e quindi entro 90 giorni dall'omologa definitiva, Eviva predisporrà il piano di riparto a favore dei creditori prededucibili, privilegiati e chirografari in esecuzione della proposta modificata. Il piano di riparto, una volta autorizzato dall'Assuntore, sarà comunicato ai Commissari Giudiziali, che – verificatane la conformità rispetto alle previsioni della proposta modificata – ne curerà l'esecuzione entro 120 giorni dall'omologa definitiva, utilizzando le risorse messe a disposizione dall'Assuntore unitamente a quelle di Eviva.

Una volta eseguito il piano di riparto, i Commissari Giudiziali trasferiranno tutte le risorse residue (la "**Liquidità Residua**") a favore del *trust* che sarà stato nel frattempo appositamente costituito dall'Assuntore (il "**Trust Eviva**") e con tale trasferimento il concordato dovrà intendersi definitivamente eseguito e la procedura di concordato potrà chiudersi con decreto di archiviazione.

Il Trust Eviva, che avrà quale *trustee* un riconosciuto esperto di procedure concorsuali destinatario di incarichi quale commissario giudiziale o liquidatore giudiziale da parte del Tribunale di Milano, avrà lo scopo di utilizzare la Liquidità Residua, nello scrupoloso rispetto delle previsioni della Proposta Modificata, per il pagamento dei creditori di Eviva pretermessi ovvero definitivamente accertati come tali in epoca successiva all'esecuzione del riparto (i "**Creditori Sopravvenuti**").

Resta inteso che il *trustee* provvederà a pagare i Creditori Sopravvenuti nella misura a loro spettante a seconda delle rispettive classi rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle richieste di pagamento.

Allo scadere del sessantesimo mese successivo all'omologa definitiva, il Trust Eviva trasferirà in favore dell'Assuntore l'eventuale Liquidità Residua, al netto di quella necessaria per far fronte ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto l'accertamento della qualità di creditore e/o l'entità di crediti inclusi, a norma

dell'art. 184, co. 1, L.F., nel perimetro di efficacia della Proposta Modificata (i **“Giudizi Pendenti”**).

Si precisa che il Trust Eviva si scioglierà al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (i) l'esaurimento della Liquidità Residua per effetto dei pagamenti effettuati dal trustee, (ii) il decorso del sessantesimo mese successivo all'Omologa Definitiva in caso di inesistenza di Giudizi Pendenti a tale data ovvero (iii) la definitività del provvedimento con cui sarà deciso l'ultimo dei Giudizi Pendenti allo scadere del sessantesimo mese successivo all'Omologa Definitiva.

Tutta la liquidità eventualmente esistente alla data dello scioglimento del Trust Eviva sarà trasferita all'Assuntore.

Con riguardo alle garanzie offerte, l'Assuntore consegnerà ai Commissari Giudiziali entro il 15 dicembre 2021 garanzia bancaria a prima richiesta emessa da parte di primario istituto bancario con licenza italiana, priva del beneficio di preventiva escussione, dell'importo complessivo massimo di Euro 43.544.000,00 (la **“Garanzia Bancaria”**) pari all'onere concordatario netto. Il citato impegno è risolutivamente condizionato, e pertanto cesserà definitivamente di essere efficace, nel caso in cui non si verifichi l'omologa della Proposta Modificata di Eviva entro il termine del 30 novembre 2022.

Una volta che avrà eseguito il bonifico pari all'importo di cui all'Apporto Massimo sul conto della procedura, l'Assuntore invierà tempestivamente – a mezzo posta elettronica certificata – la contabile di addebito (o documento simile comprovante l'avvenuto addebito) ai Commissari Giudiziali, i quali, a loro volta, invieranno, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del predetto documento, all'Assuntore ed alla Società – a mezzo posta elettronica certificata – la contabile di accredito o documento simile comprovante l'avvenuto accredito.

Riscontrato così a cura dei Commissari Giudiziali l'avvenuto accredito sul Conto della Procedura con causale – a titolo esemplificativo e non tassativo – “pagamento integrale Apporto Massimo”, la Garanzia Bancaria si intenderà definitivamente estinta e priva di ulteriore efficacia e dovrà il relativo documento originale dovrà essere restituito all'Assuntore.

Si precisa che la Garanzia Bancaria si intenderà automaticamente decaduta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia anche laddove la stessa non venga restituita all'Assuntore e, conseguentemente, alla banca emittente.

L'Assunzione decadrà, tra le altre, in caso di dichiarazione di inammissibilità del Nuovo Piano ai sensi dell'art. 162, II comma, L.F., di revoca dell'ammissione al concordato di Eviva ai sensi dell'art. 173 L.F. e di mancata approvazione del Nuovo Piano da parte dei creditori ai sensi dell'art. 177, primo comma, L.F.

7. IL PIANO E LA PROPOSTA AI CREDITORI

La proposta di concordato preventivo, così come modificata, prevede il trasferimento di tutti gli attivi all'assuntore Vercelli 46 contestualmente alla definitività del decreto di omologazione.

L'intervento dell'assuntore, come detto, è esplicitamente limitato all'Apporto Massimo di Euro 43.544.000, al quale, ai fini del soddisfacimento dei creditori, andrà sommato l'importo della Disponibilità Liquida Rettificata di Eviva esistente al 30 giugno 2021, al netto di quanto eventualmente sia stato compensato e/o rimborsato e/o sia stato corrisposto ai creditori prededucibili nel corso del periodo intercorrente tra il 30 giugno 2021 e la data di omologa definitiva secondo una logica pro rata temporis.

La Disponibilità Libera Rettificata è stata analiticamente calcolata come la somma delle seguenti componenti:

- Disponibilità liquide libere al 30.06.2021, pari ad Euro 103.024.135,90;
- Incasso della prima rata accordo Wind (Luglio 2021), pari ad Euro 3.135.868,36;
- Incasso del credito commerciale vs Europam S.r.l. (Ottobre 2021, pari ad Euro 809.660,66;
- Compensazione credito commerciale Wind con danno chirografario pari ad Euro 1.076.258,13;

ed ammonta complessivamente ad Euro 108.045.419,92.

Considerato un onere concordatario di Euro 151.589.836,19, nella piano modificato l'ammontare dell'apporto dell'assuntore ammonta complessivamente ad Euro 43.544.416,27.

A fronte del trasferimento di tutti gli attivi, Eviva sarà in grado di far fronte alle obbligazioni concordatarie, e precisamente:

- a) delle spese di giustizia;
- b) dei costi prededucibili, funzionali alla predisposizione del piano, della proposta e della domanda;
- c) dei debiti sorti anteriormente alla presentazione del ricorso contenente la domanda *ex art.* 161, sesto comma, L.F., con pagamento integrale dei creditori privilegiati, e con una percentuale di stralcio prevista per i creditori chirografari;
- d) dei costi prededucibili sorti a partire dalla data di presentazione del ricorso per effetto della continuazione delle attività di liquidazione dell'impresa;

con la seguente tempistica.

A. Pagamento integrale delle spese di giustizia e specificamente:

- del compenso spettante ai Commissari Giudiziali, stimato in euro 3.153.423,00, come segue:
 - i. Euro 63.075, già pagati, successivamente al 30 giugno 2021, quale compenso del pre-Commissario Giudiziale;
 - ii. Euro 1.545.174 (o diversa misura che sarà stabilita dal Tribunale) entro 30 giorni dall'omologa;
 - iii. Euro 1.545.174 (o diversa misura che sarà stabilita dal Tribunale) alla chiusura della procedura.
- B. Pagamento integrale delle spese prededucibili come segue:
 - compenso spettante all'attestatore secondo le scadenze contrattuali previste;
 - compenso spettante all'*Advisor* legale secondo le scadenze contrattuali previste;
 - compenso spettante all'*Advisor* commercialista secondo le scadenze contrattuali previste.
- B. Pagamento integrale dei crediti prededucibili sorti in ragione dell'esecuzione del Piano, successivamente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, sempre sulla base degli ordinari termini commerciali di pagamento previsti.
- C. Pagamento integrale entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1), n. 2), n. 3) e n. 5) c.c.
- D. Pagamento integrale entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2753 c.c.
- E. Pagamento integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei creditori concorsuali con privilegio ai sensi dell'art. 2764 c.c., nei limiti del valore dei beni mobili di proprietà della Società,

con degrado al chirografo degli importi relativi a canoni di locazione che eccedono il valore dei beni.

- F. Pagamento integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti concordatari muniti di privilegio *ex art.* 2752, comma 1, c.c. vantati a titolo di "ritenute d'acconto Irpef", "Ires", "Irap".
- G. Pagamento integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti concordatari, muniti di privilegio *ex art.* 2752, comma 3, c.c., nonché delle sanzioni e degli interessi relativi ai crediti medesimi ed ai crediti muniti di privilegio *ex art.* 2752 co. 1 c.c. di cui al punto precedente;
- H. L'inserimento in apposita classe ("Classe 1") e il pagamento parziale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei creditori chirografari diversi da quelli inseriti nelle altre classi, i quali sono titolari di interessi economici omogenei, ma differenziati rispetto a quelli degli altri creditori chirografari inseriti nella Classe 2 e nella Classe 3, nella percentuale del 21,76%;
- I. L'inserimento in apposita classe ("Classe 2") e il pagamento parziale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti chirografari assoggettabili ad azione revocatoria nella percentuale del 21,39%;
- J. L'inserimento in apposita classe ("Classe 3") e il pagamento parziale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti chirografari garantiti nella percentuale del 21,01 %.

Tutto ciò premesso, riteniamo utile sintetizzare, nel quadro sinottico che segue, gli importi descritti nella situazione che precede, e specificamente utilizzati nell'attuazione del piano.

ATTIVO DISPONIBILE	VALORI CONCORDATARI ULTERIORMENTE RISPICCATI	MODIFICHE INTERVENUTE	VALORI CONCORDATARI AGGIORNATI (NUOVA SPALLA DI PIANO)
Cassa e disponibilità liquide	100.854.525,97	2.169.609,93	103.024.135,90
Crediti commerciali	27.765.627,72	- 22.761.849,10	5.003.778,62
Altri crediti a breve termine	22.078.581,83	- 22.078.581,83	-
Immobilizzazioni materiali	164.600,00	- 164.600,00	-
Immobilizzazioni finanziarie	8.142.756,49	- 8.142.756,49	-
Apporto assumore	-	43.543.921,67	43.543.921,67
Totale attivo disponibile			181.263.211,91
PREDEDUZIONE			
Professionisti per assistenza CP	1.713.200,00	- 951.540,00	761.660,00
Compenso CG e LG	3.153.423,30	-	3.153.423,30
Oneri di liquidazione	17.859.209,79	- 5.141.510,16	12.717.699,63
Fondo success fee liquidatori	1.270.000,00	-	1.270.000,00
Oneri Geogastock	902.440,00	- 205.438,43	697.001,57
Oneri ABP	50.000,00	-	50.000,00
Fondo rischi generico	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Fondo costituzione /manut. trust	400.000,00	-	400.000,00
Imposta di registro assunzione	779.552,79	-	779.552,79
Totale prededuzione			28.732.124,69
Residuo attivo a favore altri creditori			152.531.087,22
Passività			
2751 bis n. 1	2.353.041,12	-	2.353.041,12
2751 bis n. 2	523.909,27	-	523.909,27
2751 bis n. 3	2.552.060,49	-	2.552.060,49
2751 bis n. 5	29.691,46	-	29.691,46
2778 n. 1	106.709,45	-	106.709,45
2778 n. 18	86.019,45	-	86.019,45
2778 n. 19	36.073.347,85	-	36.073.347,85
2778 n. 18 e 19 sanz. e int. su deb. trib.	11.122.455,24	-	11.122.455,24
Art. 2764 c.c.	20.000,00	-	20.000,00
Agenzia delle Dogane	83.287,87	-	83.287,87
Interessi di dilazione	13.274,40	-	13.274,40
Totale passività			57.562.796,01
Residuo attivo a favore chirografari			94.968.291,21
di cui a favore della Classe 1			34.921.756,80
di cui a favore della Classe 2			31.568.044,63
di cui a favore della Classe 3			11.504.900,69
Classifica Classi			
Classe 1 - Creditori chirografari			
Debiti commerciali	72.227.596,44	-	72.227.596,44
Altri debiti e passività a breve termine	13.746.095,50	-	13.746.095,50
Debiti finanziari	659.841,32	- 3.437,70	656.403,62
Fondi	73.856.608,11	-	73.856.608,11
Totale Classe 1			160.489.041,37
% soddisfacimento Classe 1			21,96%
Classe 2 - Creditori potenzialmente revocabili			
Green Network s.p.a.	352.665,00	-	352.665,00
E-distribuzione s.p.a.	145.439.503,72	-	145.439.503,72
Sardinia Eco Energy	477.125,75	-	477.125,75
Fondo interessi chirografari	1.285.122,04	-	1.285.122,04
Totale Classe 2			147.154.416,51
% soddisfacimento Classe 2			21,39%
Classe 3 - Creditori garantiti da terzi			
SNK-Spinese LLC - gita Rosbank	40.711.051,02	-	40.711.051,02
ING Bank N.V.	13.085.650,49	-	13.085.650,49
Totale Classe 3			53.796.701,51
% soddisfacimento Classe 3			21,01%
Postegrati			
Renova	11.065.258,56	-	11.065.258,56
Totale postegrati			11.065.258,56

7.1 IL TRATTAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI

Nell'ambito della proposta di concordato, così come modificata con il presente ricorso, Eviva propone il trattamento dei crediti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei termini già descritti in altre parti del documento e che vengono di seguito riassunti.

Nella proposta, i debiti di Eviva di natura tributaria (o crediti se esaminati dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate) vengono considerati al netto dei crediti tributari maturati aventi titolo e/o causa anteriore al 30 giugno 2020 già compensati dall'Agenzia delle Entrate, ed avrà, quindi, quale data di riferimento, il 30 giugno 2020 (per tale intendendosi il periodo di maturazione del credito e non, invece, la data di scadenza dello stesso).

Sono esclusi tutti gli altri debiti di natura tributaria maturati a decorrere dal 30 giugno 2020, i quali – aventi titolo e/o causa successiva al deposito del Ricorso – sono stati e saranno pagati alle rispettive scadenze.

Si precisa che la proposta riguarda anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto - ad esito delle verifiche e ricognizioni effettuate dalla Società e per quanto di sua conoscenza - risultano tributi amministrati dall'Agenzia dell'Entrate iscritti (o in corso di iscrizione) a ruolo.

La proposta, come già evidenziato, è pure riferita ai debiti “netti” di natura tributaria aventi titolo e/o causa anteriore al 30 giugno 2020.

In particolare, per quanto riguarda i debiti tributari, la proposta concerne:

- l'indebitamento fiscale come definito in data 23 marzo 2021, del quale si è già illustrato in precedenza, mediante (i) la sottoscrizione di atti di conciliazione giudiziale, (ii) la definizione mediante autotutela relativamente agli atti per cui non risultava esperibile la conciliazione giudiziale e (iii) la

definizione delle ulteriori pendenze mediante l'istituto dell'accertamento con adesione;

- l'indebitamento fiscale "netto" di natura "concorsuale", ovvero i crediti (per tributi, contributi, interessi e sanzioni) maturati (*rectius* "cristallizzati") alla data del 30 giugno 2020, al netto:

o di posizioni di credito maturate in favore di Eviva oggetto di compensazione ai sensi degli articoli 56 e 169 L.F. da parte dell'Agenzia delle Entrate per un totale di Euro 3.499.457,38;

o del pagamento, autorizzato da codesto ill.mo Tribunale ai sensi dell'art. 168 L.F., della prima rata di Euro 16.987,51 per il perfezionamento degli atti oggetto di accertamento con adesione;

mentre, per quanto riguarda le posizioni di credito maturate in favore di Eviva non ancora oggetto di compensazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, si prevede l'assunzione di tali crediti da parte dell'assuntore.

Sulle base delle verifiche interne e delle attività funzionali alla determinazione della base dei dati contabili del Nuovo Piano, oggetto di verifica anche da parte dell'Attestatore, emerge in particolare che l'indebitamento fiscale e di Eviva è costituito dalle seguenti voci, per un ammontare complessivo di Euro 53.369.730:

- Ritenute lavoro dipendente e Ritenute lavoro autonomo relative all'annualità 2016, 2018 e 2020 (non oggetto della definizione del contenzioso);
- IVA relativa alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;
- IRAP relativa alle annualità 2010, 2013, 2014 e 2015;
- IRES relativa alle annualità 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015;

- Imposta di registro su decreto ingiuntivo e sulla registrazione di contratti di locazione relativa alle annualità 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
- Imposta di registro relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 di competenza della società incorporata Energetic Source Luce & Gas S.p.A.;
- Accantonamento di imposta di registro su decreto ingiuntivo non ancora iscritta a ruolo.

Di seguito si fornisce il dettaglio dell'indebitamento fiscale, con evidenza - per ciascuna voce - dell'anno di formazione, nonché indicazione degli accessori (sanzioni ed interessi) stanziati ed i relativi criteri.

Indebitamento	Tributo	Sanzioni	Interessi	Totale al 30/06/2020
Erario - Ritenute	16.016,15	1.472,40	620,34	18.108,89
Erario - IRAP	20.755,75	10.194,44	4.883,31	35.833,50
Erario - IVA	26.832.550,17	7.038.338,41	8.112.722,80	41.983.611,38
Erario IRES	20.359,38	13.177,97	5.247,41	38.784,76
Erario - Sanzioni		11.122.455,24		11.122.455,24
Erario - Imposta di registro	163.429,98	7.216,46	290,27	170.936,71
Totale	27.053.111,43	18.192.854,92	8.123.764,13	53.369.730,48

Indebitamento	Tributo	Sanzioni	Interessi	Totale al 30/06/2020
Ritenute 2016	4.907,97	1.472,40	620,34	7.000,71
Ritenute 2018		363,85		363,85
Ritenute 2020	10.744,33			10.744,33
Totale ritenute	15.652,30	1.836,25	620,34	18.108,89
IRAP 2010	1.022,00	1.022,00	390,10	2.434,10
IRAP 2013	10.405,00	5.202,50	2.721,83	18.329,33
IRAP 2014	4.560,00	1.824,00	1.009,95	7.393,95
IRAP 2015	4.768,75	2.145,94	761,43	7.676,12
Totale IRAP	20.755,75	10.194,44	4.883,31	35.833,50
IRES 2010	7.205,00	7.205,00	2.750,14	17.160,14
IRES 2012	-	250,00	-	250,00
IRES 2013	-	125,00	-	125,00
IRES 2014	6.430,00	2.572,00	1.423,59	10.425,59
IRES 2015	6.724,38	3.025,97	1.073,68	10.824,03
Totale IRES	20.359,38	13.177,97	5.247,41	38.784,76
IVA 2010	1.530.480,94	318.850,15	603.161,84	2.452.492,93
IVA 2011	1.443.212,75	300.669,70	489.819,84	2.233.702,29
IVA 2012	11.252.880,00	2.344.350,00	3.523.292,15	17.120.522,15
IVA 2013	9.444.516,78	3.186.389,75	2.768.964,13	15.399.870,66
IVA 2014	3.064.349,70	766.087,43	709.921,67	4.540.358,80
IVA 2015	97.110,00	121.991,39	17.563,17	236.664,56
Totale IVA	26.832.550,17	7.038.338,42	8.112.722,80	41.983.611,38
Sanzioni 2010		-		-
Sanzioni 2012		7.967.991,44		7.967.991,44
Sanzioni 2013		3.154.463,80		3.154.463,80
Totale Sanzioni	-	11.122.455,24	-	11.122.455,24
Imposta di registro 2012	400,00	120,00	9,11	529,11
Imposta di registro 2014	898,00	269,00	11,84	1.178,84
Imposta di registro 2015	400,00	120,00	4,00	524,00
Imposta di registro 2016	2.306,00	691,80	31,50	3.029,30
Imposta di registro 2017	6.022,00	2.295,16	81,16	8.398,32
Imposta di registro 2018	11.187,00	3.290,50	139,14	14.616,64
Imposta di registro 2019	1.234,00	310,00	11,39	1.555,39
Imposta di registro 2020	615,00	120,00	2,13	737,13
Imposta di registro E.S.	2.793,54			2.793,54
Acc.to imposta non a ruolo	137.574,44			137.574,44
Totale imposta di registro	163.429,98	7.216,46	290,27	170.936,71

L'indebitamento concorsuale fiscale è assistito, nel caso di specie, dal privilegio generale mobiliare *ex* artt. 2752 – 2778, nn. 18 – 19, c.c. esteso anche agli accessori, esclusi gli interessi maturati antecedentemente all'anno 2019 e all'imposta di registro. Infatti, il privilegio generale sui beni mobili riconosciuto dall'art. 2752 c.c. ai crediti dello Stato per imposte si estende, ai sensi dell'art. 2749 c.c., anche al credito per interessi, ma solo nei limiti di quelli dovuti per l'anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l'anno anteriore, nonché per quelli maturati successivamente al 2020, ma esclusivamente nella misura legale. Per quanto riguarda l'imposta di registro, che sarebbe in astratto assistita da privilegio speciale *ex* art. 2778 c.c., si evidenzia che il relativo credito è stato considerato chirografario in assenza di beni sui quali esercitare le predetta prelazione.

Di seguito l'analitica esposizione dei privilegi che assistono l'indebitamento fiscale cristallizzato alla data di riferimento:

Indebitamento	Totale al 30/06/2020	Di cui privilegiato	Grado privilegio	Di cui chirografario
Erario - Ritenute	18.108,89	18.108,89	art. 2752-2778, n. 18 c.c.	-
Erario - IRAP	35.833,50	32.557,34	art. 2752-2778, n. 18 c.c.	3.276,16
Erario - IVA	41.983.611,38	36.073.347,85	art. 2752-2778, n. 19 c.c.	5.910.263,53
Erario IRES	38.784,76	35.090,29	art. 2752-2778, n. 18 c.c.	3.694,47
Erario - Sanzioni	11.122.455,24	11.122.455,24	art. 2752-2778, n. 18-19 c.c.	-
Imposta di registro	170.936,71	-		170.936,71
Totale	53.369.730,48	47.281.559,61		6.088.170,87

Alla data del 30 giugno 2020, Eviva ha maturato i seguenti crediti tributari per complessivi Euro 5.127.215,87, di cui Euro 3.499.457,38 già oggetto di compensazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, come da dettaglio che segue:

- i. Euro 1.007.928,71 per IVA a credito maturata dal 1° gennaio 2020 sino al 30 giugno 2020 (già oggetto di compensazione da parte dell’Agenzia delle Entrate);
- ii. Euro 1.436.230,00 per IVA a credito maturata nell’anno 2019 (già oggetto di compensazione da parte dell’Agenzia delle Entrate);
- iii. Euro 1.627.740,49 per IVA a credito maturata nell’anno 2011;
- iv. Euro 123.885,00 per l’eccedenza risultante dalla dichiarazione IRAP 2017 per l’anno 2016 (già oggetto di compensazione da parte dell’Agenzia delle Entrate);
- v. Euro 514.473,00 per il versamento dell’acconto IRAP anno 2017 (già oggetto di compensazione da parte dell’Agenzia delle Entrate);
- vi. Euro 371.672,17 per il versamento dell’acconto IRES anno 2017 (già oggetto di compensazione da parte dell’Agenzia delle Entrate);
- vii. Euro 31.589,83 per l’eccedenza IRES risultante dalla dichiarazione CNM 2020 per l’anno 2019 (già oggetto di compensazione da parte dell’Agenzia delle Entrate);
- viii. Euro 13.678,67 relativi al credito 770 autonomi per l’anno d’imposta 2019 (già oggetto di compensazione da parte dell’Agenzia delle Entrate);
- ix. Euro 18,00 per ritenute su bonifici ricevuti da clienti pignorati.

Di seguito si rappresentano e sintetizzano i “termini” della Proposta per quanto concerne i debiti tributari:

Posto che alla data di riferimento:

- i. l’indebitamento fiscale concorsuale ammonta a complessivi Euro 53.369.730;

ii. i crediti tributari maturati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e non ancora compensati ammontano a complessivi Euro 1.627.758 e saranno oggetto di assunzione da parte del terzo assuntore;

il trattamento offerto l'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (per quanto di competenza) prevede:

- il pagamento dell'intero importo del debito e dei relativi accessori, esclusi gli interessi chirografari ed il debito per imposta di registro, entro 90 giorni dalla definitività del decreto di omologa della proposta;
- pagamento di una quota pari al 21,76% degli interessi chirografari e dell'imposta di registro, sempre entro 120 giorni dalla definitività del decreto di omologa della proposta, come evidenziato nella seguente tabella:

Indebitamento	Indebitamento	Soddisfo	% soddisfo
Erario privilegiato	47.281.559,61	47.281.559,61	100,00%
Erario chirografario	6.088.170,87	1.324.780,27	21,76%
Totale	53.369.730,48	48.606.339,88	

Si precisa che le modalità di soddisfacimento dei tributi come sopra determinati, non sono inferiori e/o peggiorative rispetto al soddisfacimento proposto agli altri creditori concorsuali che hanno un grado di privilegio inferiore, o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi omogenei a quelli dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Difatti dall'analisi della Proposta e delle connesse modalità e tempistiche di adempimento della Proposta medesima è dato riscontrare che nessun creditore chirografario (anche per incapacienza e/o insussistenza del privilegio ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, comma 2, L.F.) viene soddisfatto in misura superiore a

quanto riconosciuto all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

In particolare, tutti i creditori chirografari ricompresi nella Classe 1, tra cui l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, vengono soddisfatti nella misura del 21,76%, nel rispetto del principio di non alterabilità delle cause di prelazione, ovvero in misura superiore rispetto ai creditori chirografari ricompresi nelle Classi 2 e 3, per i quali è prevista una percentuale di soddisfacimento rispettivamente del 21,39% e del 21,01%.

Con la precisazione che, dal punto di vista temporale, il pagamento è previsto per tutti i creditori chirografari con le medesime tempistiche, ovvero entro 120 giorni dalla definitività del decreto di omologa della proposta.

8. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO PREVENTIVO RISPETTO ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che dalla semplice disamina della struttura del piano così come integrata e modificata attraverso l'assunzione emerga la convenienza per il ceto creditorio della procedura di concordato preventivo rispetto all'ipotesi fallimentare, con ciò consentendo anche di superare le criticità e le riserve sollevate dal Tribunale di Milano.

Si rammenta, infatti, come con il decreto ex art. 163 L.F. con il quale è stata aperta la procedura di concordato preventivo di Eviva il Tribunale di Milano abbia espresso numerose perplessità riguardo all'assenza di elementi concreti in ordine alla convenienza della predetta procedura rispetto all'alternativa liquidatoria a fronte principalmente della sussistenza di proposte irrevocabili di acquisto non garantite e condizionate e tempi di esecuzione (parimenti non garantiti) essendo strettamente connesse al recupero dei crediti ed alla liquidazione degli assets.

Da qui la richiesta ai commissari giudiziali di voler valutare comparativamente la convenienza del concordato sulle altre alternative percorribili, in particolare quella fallimentare, al fine di un'espressione di voto da parte dei creditori consapevole.

Attraverso l'assunzione si ritiene che Eviva abbia di fatto superato tutte le criticità che portavano il Tribunale di Milano a mettere in dubbio il profilo della maggior convenienza della procedura di concordato preventivo rispetto all'alternativa liquidatoria e ciò per i seguenti motivi.

In primo luogo, appare *per tabulas* che attraverso l'assunzione Eviva all'omologazione del concordato preventivo incasserà dal fondo DKEP liquidità pari ad euro 43.544.000,00 che consentirà ai creditori una soddisfazione pressoché immediata dei propri crediti nella misura di cui al piano in atti.

A fronte, infatti, di un pagamento da effettuarsi entro due anni dalla definitività dell'omologazione del piano di concordato depositato in data 26 marzo 2021 e successive integrazioni, attraverso l'assunzione i creditori saranno soddisfatti entro 120 giorni dalla definitività del decreto di omologazione.

Non da meno, il soddisfacimento dei creditori non sarà più ancorato all'incerto esito del recupero dei crediti e alla liquidazione degli altri *assets* ma avverrà direttamente per il tramite della liquidità incassata dal fondo con conseguente certezza in ordine al pagamento del ceto concordatario nella percentuale proposta dall'assuntore e nei tempi sopra indicati.

Va inoltre considerato che, per i creditori chirografari, il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi sarà l'ulteriore vantaggio di poter chiedere a rimborso l'IVA a suo tempo versata sulla quota di credito non soddisfatta dalla Proposta di concordato, con l'effettivo recupero in tempi brevi di un'ulteriore quota del 22% (ove applicabile) sul credito rimasto impagato.

Diversamente, tale recupero sarebbe possibile, nello scenario fallimentare, solamente al termine delle attività di riparto ai creditori chirografari, che avverrebbero, ragionevolmente, non prima di cinque/sei anni dall'apertura del fallimento ovvero, nello scenario tratteggiato dal piano di concordato depositato in data 26 marzo 2021, non prima di due anni dalla definitività del decreto di omologazione e, dunque, con tempistiche certamente più lunghe.

Si consideri inoltre la solidità finanziaria e la serietà del gruppo ai cui appartiene l'Assuntore già in grado di per sé di garantire sin d'ora il Nuovo Piano e la Proposta ma che in ogni caso procurerà a garanzia degli impegni assunti con la presente Offerta una fideiussione bancaria a prima richiesta, eliminando così integralmente il rischio del mancato soddisfacimento dei creditori nella fase esecutiva del concordato preventivo.

Si ribadisce inoltre con riguardo alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, che nell'ipotesi di fallimento, non ne deriverebbe alcun beneficio di natura economica maggiore rispetto a quello che è in grado di garantire il concordato preventivo.

E', infatti, evidente come in ambito fallimentare la liquidazione degli *assets* subirà la svalutazione fisiologica tipica delle procedure liquidatorie portando ad incassi e conseguentemente a percentuali di pagamento dei creditori inferiori a quelli che si potranno realizzare in ambito concordatario.

Per quanto concerne la svalutazione degli assets, a solo titolo di esempio si consideri come la partecipazione Geogastock in ambito fallimentare difficilmente potrebbe essere adeguatamente valorizzata, in quanto dovrebbero essere sostenuti ulteriori costi prededucibili, almeno pari ad euro 500.000, per poter mantenere la continuità aziendale della controllata ed inoltre i potenziali soggetti a rilevare le partecipazioni della stessa società dovrebbero farsi carico di produrre una

fideiussione di importo pari ad euro 10.000.000 per garantire il Ministero in ordine alla corresponsione degli oneri di bonifica del sito di estrazione del gas.

Tale garanzia personale sarebbe necessaria perché, in assenza della medesima, non potrebbe essere concesso a Geogastock il diritto all'estrazione del gas nel giacimento e, di conseguenza, la partecipazione perderebbe tutto il valore residuo.

Come appare evidente, però, cercare di collocare una partecipazione societaria sul mercato imponendo al soggetto interessato all'acquisto il rilascio di una fideiussione per l'importo di euro 10.000.000 rende notevolmente più ardua la vendita della partecipazione medesima¹⁰.

Inoltre, sempre in ottica fallimentare, verrebbero meno tutti gli accordi transattivi stipulati da Eviva in pendenza della procedura di concordato, come noto subordinati all'omologazione di quest'ultima.

Ed infatti, gli accordi transattivi autorizzati dal Tribunale, come accennato, sono tutti condizionati sospensivamente all'omologazione della procedura, a solo titolo di esempio si consideri come, in caso di fallimento, verrebbe meno l'accordo sottoscritto con Trans Austria Gasleitung GmbH, in forza del quale la procedura ha verosimilmente ridotto la prededuzione di circa 4.400.000,00 euro per le pretese a titolo di penale della controparte.

All'opposto, nel piano concordatario non trova rappresentazione una posta prededucibile (o quantomeno un fondo prededucibile) per la definizione transattiva del rapporto.

Stessa sorte, in caso di fallimento, subirebbe la transazione stipulata con Wind, venendo meno il riconoscimento convenzionale del danno subito da quest'ultima

¹⁰ Nell'ipotesi in cui nessun interessato fosse disposto a garantire con fideiussione il Ministero, il fallimento dovrebbe farsi carico di tale onere nel caso in cui volesse conservare il valore della partecipazione medesima. In assenza del rilascio della fideiussione per gli oneri di bonifica, non sarebbe possibile ottenere il diritto all'estrazione del gas e Geogastock perderebbe il suo valore residuo.

(che ha accettato la definizione del proprio credito nella percentuale concordataria di soddisfacimento dei creditori di pari grado), con la conseguente compensazione tra il credito di Eviva, pari ad euro 8.081.868,36, e l'intero pregiudizio subito dalla stessa Wind (non più convenzionalmente ridotto nella percentuale concordataria).

Andando oltre e con riguardo alle azioni che potrebbero essere avviate nell'ipotesi di fallimento anche stimando, in uno scenario altamente pessimistico, che dalla procedura fallimentare, mediante l'esercizio di azioni revocatorie, recuperatorie e di responsabilità, sia possibile ottenere una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari superiore del 1%/2% – senza considerare il verificarsi degli *upsides* – rispetto all'ipotesi concordataria, occorre considerare che le tempistiche di soddisfacimento della massa sarebbero significativamente differenti.

Precisamente, nello scenario fallimentare, tenendo conto che in larga misura le sopravvenienze attive potrebbero essere realizzate solo intraprendendo iniziative giudiziali, le quali, come noto, oltre ad essere sottoposte all'alea dell'esito incerto, hanno per definizione una lunga durata, i creditori concorsuali verosimilmente otterrebbero soddisfazione in un arco temporale non inferiore a 6/8 anni, anche considerando le complessità della procedura concorsuale.

In ragione di ciò e pur tenendo conto della stima pessimistica – che potrebbe realizzarsi solo se tutte le azioni giudiziali dovessero avere un risultato vittorioso per la procedura fallimentare – rispetto allo scenario concordatario, occorre sottolineare come la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, per essere comparata con quella prevista dalla presente modifica al piano di concordato, dovrebbe essere attualizzata.

Questo farebbe venir meno la convenienza dell'alternativa fallimentare rispetto al concordato, poiché la percentuale di soddisfacimento del fallimento attualizzata al

tasso applicabile porterebbe in ogni caso ai creditori concorsuali un soddisfacimento inferiore.

Si ribadisce, peraltro, che in questa sede la stima delle attività realizzabili nello scenario fallimentare è stata effettuata secondo il criterio del *worst case*.

Il tutto senza considerare la possibilità che gli eventuali giudizi si concludano con esito negativo per la procedura o con sentenze di condanna per importi estremamente inferiori rispetto all'oggetto delle domande giudiziali.

Per tutte le ragioni appena esposte, si ritiene che lo scenario concordatario sia più favorevole per i creditori, dando luogo ad una soddisfazione certa in una tempistica molto contenuta.

Tutto ciò premesso, **EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE** *ut supra* rappresentata e difesa

INSTA

che Ill.mo Tribunale di Milano, previa l'adozione di ogni provvedimento ritenuto più opportuno e previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle classi, Voglia ordinare la convocazione dei creditori alla data già fissata con decreto del 16 luglio 2021 e disporre le modalità di svolgimento dell'adunanza.

Ai sensi del D. Lgs. 80/05 e successive modifiche, si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente indirizzo pec: daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it.

Si producono unitamente alla relazione del dott. Gianpiero Gugliotta ex art. 161, comma 3, L.F. (All. A), i documenti indicati in narrativa e precisamente:

1) offerta DKEP 27 agosto 2021;

- 2) Relazione sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria, con elenco dei creditori;
- 3) impegno liquidatori;
- 4) proposta di assunzione Vercelli 46 e relativi allegati.

Milano, 26 novembre 2021

Il Comitato dei Liquidatori

dott. Nicola Cinelli


dott. Igor Jurevich Molibog



Avv. Daniele Portinaro